

Manuale delle procedure di accreditamento ANVUR

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Glossario dei termini	3
3.	Struttura generale delle procedure di accreditamento	3
3.1.	Fasi comuni nelle procedure	3
3.2.	Attori coinvolti e ruoli.....	5
3.3.	Criteri di valutazione utilizzati dall'ANVUR	6
3.4.	La procedura di riesame	6
4.	Procedure di accreditamento – Università	7
4.1.	Accreditamento iniziale dei corsi di studio	11
4.2.	Accreditamento periodico dei corsi di studio (vedi anche 4.4)	14
4.3.	Accreditamento iniziale di nuove università e dei corsi di studio proposti.....	18
4.4.	Accreditamento periodico delle università (vedi anche 4.2)	21
4.5.	Accreditamento iniziale delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.....	25
4.6.	Accreditamento periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale	27
4.7.	Accreditamento iniziale dei dottorati di ricerca	28
4.8.	Accreditamento periodico dei dottorati di ricerca	30
5.	Procedure di accreditamento – AFAM	32
5.1.	Accreditamento iniziale dei corsi di studio AFAM.....	36
5.2.	Accreditamento iniziale di nuove istituzioni AFAM e dei corsi di studio proposti.....	37
5.3.	Accreditamento periodico delle istituzioni AFAM (incluse le sedi decentrate e i corsi di studio)	40
5.4.	Accreditamento iniziale di nuove sedi decentrate AFAM e dei corsi di studio proposti.....	43
5.5.	Accreditamento iniziale dei dottorati di ricerca AFAM	45

1. Introduzione

Il “Manuale delle Procedure di Accreditamento ANVUR” è uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, chiarezza e uniformità nell'applicazione delle procedure di valutazione e accreditamento per le università e le istituzioni AFAM in Italia. Questo documento raccoglie e descrive sistematicamente le fasi operative, i criteri di valutazione e i soggetti coinvolti, fornendo una guida dettagliata per istituzioni, valutatori e tutti gli stakeholder.

Seguendo i principi degli **European Standards and Guidelines (ESG)** per l'Assicurazione della Qualità nell'**Area Europea dell'Istruzione Superiore (EHEA)**, il manuale funge da riferimento per promuovere una cultura della qualità e della trasparenza. L'obiettivo è anche quello di consolidare, in un unico documento, le procedure descritte in vari documenti normativi e di indirizzo, evidenziando le relazioni tra le procedure di accreditamento iniziale e periodico e il loro allineamento agli standard europei.

2. Glossario dei Termini

Di seguito sono riportati i termini tecnici e gli acronimi utilizzati in questo Manuale.

- **ANVUR:** Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
- **AVA:** Acronimo per il modello di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento per università e corsi di studio. La versione attuale è denominata AVA 3.
- **CEV/PEV:** Commissione/Panel di Esperti di Valutazione nominati dal Consiglio Direttivo di ANVUR per specifiche procedure di accreditamento.
- **CNAM:** Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale.
- **CPDS:** Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
- **CUN:** Consiglio Universitario Nazionale.
- **MUR:** Ministero dell'Università e della Ricerca.
- **NdV:** Nucleo di Valutazione Universitario / Nucleo di Valutazione AFAM.

3. Struttura generale delle procedure di accreditamento

Le procedure di accreditamento descritte in questo Manuale seguono un quadro comune, sebbene differiscano per tempistiche e modalità di attuazione, come dettagliato nelle Linee Guida specifiche. È quindi utile evidenziare le fasi presenti in tutte le procedure di valutazione dell'ANVUR per facilitarne la rappresentazione e la comprensione.

3.1. Fasi comuni nelle procedure

1. **Presentazione della Domanda:** L'istituzione invia ad ANVUR la domanda completa, comprensiva di tutta la documentazione necessaria per la valutazione, o la domanda viene inoltrata dal MUR.
2. **Commissione/Panel di Esperti di Valutazione (CEV/PEV):** Il Consiglio Direttivo di ANVUR nomina la Commissione/Panel di Esperti di Valutazione, selezionata sulla base dell'area disciplinare oggetto di valutazione e delle competenze specifiche richieste. Gli esperti sono scelti da un registro di esperti qualificati definito da ANVUR tramite selezioni pubbliche. Il compito della CEV/PEV è eseguire la procedura di valutazione

applicando le Linee Guida e i protocolli approvati dal Consiglio Direttivo. La composizione della CEV/PEV varia in base al numero di membri e ai profili richiesti, coordinati da un Presidente/Coordinatore responsabile della distribuzione dei compiti, del monitoraggio dei tempi e della supervisione della redazione dei rapporti. La CEV/PEV include almeno uno studente, selezionato dal registro ANVUR o dalla European Student Union, attraverso un accordo formale con ESU. Le nomine dei membri evitano conflitti di interesse e garantiscono la rotazione degli esperti. La CEV/PEV è supportata da dirigenti e funzionari di ANVUR per il supporto tecnico e organizzativo.

3. Analisi documentale e valutazione preliminare:

Questa fase si articola in:

a) analisi documentale, suddivisa in:

- Esame dettagliato della documentazione da parte dei membri della CEV/PEV.
- Valutazione secondo il protocollo predisposto da ANVUR.

b) Eventuali approfondimenti:

- Decisione sull'opportunità di una visita in loco/approfondimenti specifici. Per alcune procedure (es. l'accreditamento iniziale di corsi di studio di Medicina e Chirurgia o per l'accreditamento periodico delle università) la visita in loco è obbligatoria.

c) Redazione della Relazione preliminare con una sintesi collegiale delle valutazioni e con l'approvazione collegiale sotto la responsabilità del Presidente. La Relazione conclude con un giudizio (positivo/negativo).

d) Esito:

- In caso di giudizio positivo: trasmissione della Relazione al Consiglio Direttivo.
- In caso di giudizio negativo: trasmissione della Relazione all'istituzione per raccogliere eventuali controdeduzioni.

4. Controdeduzioni: In caso di valutazione preliminare negativa l'istituzione valutata può presentare le proprie controdeduzioni entro un tempo stabilito che si differenzia in relazione alla specificità della singola procedura.

5. Valutazione finale: La CEV/PEV redige la Relazione finale di valutazione, che tiene conto delle eventuali controdeduzioni presentate dall'istituzione valutata e che viene portata all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

6. Parere del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR esprime il proprio parere tenendo conto della Relazione della CEV/PEV e della documentazione prodotta dall'istituzione. Tale parere è altresì inviato al MUR e all'istituzione valutata e pubblicato sul sito web dell'ANVUR.

7. Riesame: Il MUR o l'istituzione valutata possono richiedere, una sola volta e con specifiche motivazioni, il riesame del parere adottato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

8. Provvedimento del MUR: Il MUR emette il decreto di accreditamento o non accreditamento, in conformità al parere del Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

- 9. Pubblicazione della valutazione:** L'ANVUR procede alla pubblicazione delle Relazioni di valutazione della Commissione e del parere finale del Consiglio Direttivo sul sito web dell'Agenzia.
- 10. Esito e follow-up:** In caso di valutazione positiva dell'ANVUR, il MUR adotta il provvedimento di accreditamento. In caso di valutazione negativa, il MUR adotta il decreto di non accreditamento o, comunque, di chiusura della procedura di accreditamento in corso. Anche nei casi di valutazione positiva possono essere presenti condizioni o raccomandazioni da parte dell'ANVUR che sono oggetto di verifica nei termini riportati nel parere dell'ANVUR. Nello svolgimento delle suddette verifiche, l'ANVUR si avvale anche della collaborazione dei Nuclei di Valutazione delle istituzioni che hanno il compito di fornire all'Agenzia un riscontro circa le azioni intraprese dalle istituzioni e che si occupano di valutare la qualità dei processi formativi e delle attività di ricerca all'interno delle istituzioni.

3.2. Attori coinvolti e ruoli

- **Università e Istituzioni AFAM:** alle istituzioni spetta il compito di predisporre tutta la documentazione da sottoporre all'ANVUR per la valutazione iniziale o periodica dei corsi e delle sedi.
- **ANVUR:** l'Agenzia pubblica e indipendente incaricata della progettazione e del coordinamento dei processi di valutazione, nonché del parere finale su ogni procedura di accreditamento.
- **Commissione/Panel di esperti valutatori (CEV/PEV):** Il gruppo di esperti valutatori riceve dall'ANVUR l'incarico di gestire il processo di valutazione.
- **Nucleo di valutazione (NdV):** È l'organo delle istituzioni valutate – composto in prevalenza da soggetti esterni – che opera in stretto collegamento con l'ANVUR nella verifica della qualità e dell'efficacia delle attività dell'istituzione.
- **Commissioni paritetiche studenti – docenti:** Commissioni miste composte da studenti e docenti, costituite all'interno dei Dipartimenti delle università, a cui spetta il compito di svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
- **Comitato di garanzia:** È il gruppo indipendente di esperti, individuati da soggetti esterni all'ANVUR, incaricato di valutare eventuali richieste di riesame da parte delle istituzioni.
- **Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR):** È l'autorità cui compete l'emissione del decreto di accreditamento o non accreditamento delle sedi e/o dei corsi di studio valutati.
- **Consiglio Universitario Nazionale (CUN):** Organo consultivo del MUR che si esprime sugli ordinamenti dei corsi di studio universitari e sui regolamenti didattici di ateneo.
- **Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM):** Organo consultivo del MUR che si esprime sui regolamenti didattici delle istituzioni AFAM e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

3.3. Criteri di valutazione utilizzati dall'ANVUR

Tutte le procedure di valutazione dell'ANVUR prevedono il coinvolgimento di Commissioni/Panel di esperti esterni individuati dal Consiglio Direttivo a cui è affidato il compito di procedere alla valutazione applicando i protocolli definiti dall'Agenzia. Per svolgere questa attività tutti gli esperti sono preventivamente formati tramite incontri con i componenti del Consiglio Direttivo e con lo staff dirigenziale e dei funzionari dell'ANVUR. L'attività degli esperti conduce alla predisposizione di specifiche Relazioni, di cui il Consiglio Direttivo si avvale per assumere il parere finale, applicando i seguenti criteri: completezza della Relazione degli esperti rispetto agli aspetti previsti dal protocollo di valutazione; adeguata considerazione del dossier documentale predisposto dall'istituzione valutata; coerenza interna della Relazione; equità del giudizio rispetto a casi simili.

3.4. La procedura di riesame

Il riesame del parere assunto dal Consiglio Direttivo, che può essere richiesto una sola volta ed entro 10 giorni dal ricevimento del parere dell'ANVUR sia dal Ministero che dalle istituzioni valutate, è finalizzato a:

- consentire al Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, di richiedere un ulteriore approfondimento, che può eventualmente condurre alla revisione del parere;
- evitare, qualora possibile, il ricorso al giudice amministrativo, in caso di situazioni in cui l'istituzione valutata (Università o Istituzione AFAM) ravvisi elementi sostanziali di criticità nelle modalità e negli esiti delle valutazioni dell'ANVUR.

La richiesta di riesame presentata dal MUR viene esaminata direttamente dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, che, in base alla natura e alla complessità della questione, può decidere di procedere autonomamente oppure di coinvolgere la Commissione che ha effettuato la valutazione iniziale o, in alternativa, una nuova Commissione appositamente nominata. Il nuovo parere del Consiglio Direttivo dell'ANVUR deve essere assunto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riesame da parte del MUR.

Le richieste di riesame presentate dalle istituzioni sono sottoposte all'attenzione di un Comitato di Garanzia composto da tre componenti esterni all'Agenzia, adeguatamente rappresentativi dei soggetti valutati.

Il Comitato di Garanzia è composto da:

- un componente, con funzione di Presidente, designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per le richieste di riesame relative alle istituzioni universitarie:

- un docente scelto dal Comitato Consultivo dell'ANVUR all'interno di una terna di nominativi indicata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
- uno studente scelto dal Comitato Consultivo all'interno di una terna di nominativi indicata dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

per le richieste di riesame relative alle istituzioni AFAM:

- un docente scelto dal Comitato Consultivo all'interno di una terna di nominativi indicata dal Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);
- uno studente scelto dal Comitato Consultivo all'interno di una terna di nominativi indicata dal Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).

Competenza

Il Comitato di Garanzia è competente a pronunciarsi sulle richieste di riesame avanzate dalle istituzioni Universitarie ed AFAM in merito alle Decisioni di accreditamento iniziale e periodico assunte dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR (anche tenuto conto delle eventuali controdeduzioni proposte dall'istituzione coinvolta) e trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). In tali circostanze, l'istituzione interessata può richiedere il riesame del provvedimento presentando, per una sola volta ed entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento finale negativo, istanza motivata. L'intervento del Comitato di Garanzia riguarda **esclusivamente** le richieste di riesame relative a:

1. gravi violazioni nella procedura che ha condotto alla valutazione finale;
2. palesi incoerenze o incongruenze nella formulazione del giudizio finale rispetto alle controdeduzioni formulate dall'istituzione, qualora incidano sostanzialmente sull'esito della valutazione;
3. violazioni del codice etico dell'Agenzia.

Procedura

Il Comitato di Garanzia svolge l'istruttoria relativa all'istanza di riesame e comunica al Consiglio Direttivo la propria decisione motivata circa l'ammissibilità o il rigetto dell'istanza stessa. In caso di **ammissibilità**, il Comitato può proporre:

1. la **revisione del parere** del Consiglio Direttivo, tenendo conto degli elementi emersi dall'analisi condotta dal Comitato di Garanzia stesso;
2. la **conferma del parere** già assunto.

Una volta acquisito il parere del Comitato di Garanzia, il Consiglio Direttivo assume la decisione che viene comunicata all'Istituzione interessata. La decisione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR deve essere assunta entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di riesame.

Resta fermo il diritto delle istituzioni valutate di proporre impugnazione avverso il provvedimento assunto nelle sedi giurisdizionali competenti.

4. Procedure di accreditamento – UNIVERSITÀ

Prima di descrivere nel dettaglio le singole procedure di accreditamento dei corsi di studio, delle Università, delle Scuole Superiori e dei dottorati di ricerca, è utile presentare una panoramica che illustri come e in quali procedure vengano valutati gli aspetti legati agli standard della prima parte degli ESG 2015 (Standard e Linee guida per l'assicurazione interna della qualità). Questo approccio offre una visione d'insieme coerente e integrata, collegando ciascuno standard alla specifica procedura in cui viene considerato, sia in termini di progettazione iniziale che di concreta applicazione.

Tabella 1 – Valutazione e accreditamento rispetto agli ESG 2015 (Parte I – Standard e Linee guida per l'assicurazione interna della qualità)

ESG 2015 – STANDARD PARTE I	Università/Scuole Superiori		Corsi di studio		Dottorati	
	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico
Politiche per l'assicurazione della qualità (ESG 1.1) Le istituzioni hanno una politica per l'assicurazione della qualità, che sia pubblica e faccia parte della loro strategia di gestione. I portatori di interesse interni sviluppano ed attuano tale politica per mezzo di strutture e processi appropriati, anche coinvolgendo i portatori di interesse esterni.	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione
Progettazione ed approvazione dei corsi di studio (ESG 1.2) Le istituzioni hanno dei processi di progettazione ed approvazione dei propri corsi di studio. Tali corsi sono progettati in modo tale da raggiungere gli obiettivi stabiliti, ivi inclusi i risultati di apprendimento previsti. Il titolo conferito al termine del corso deve essere specificato e comunicato chiaramente, facendo riferimento al corrispondente livello del quadro nazionale dei titoli di istruzione superiore e, conseguentemente, al Quadro dei Titoli dello Spazio Europeo		Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione

ESG 2015 – STANDARD PARTE I	Università/Scuole Superiori		Corsi di studio		Dottorati	
	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico
dell'Istruzione Superiore.						
Apprendimento, insegnamento e verifica del profitto incentrati sullo studente (ESG 1.3) Le istituzioni garantiscono che i corsi di studio siano erogati in modo da incoraggiare gli studenti ad assumere un ruolo attivo nello sviluppo del processo di apprendimento, e che la verifica del profitto degli studenti rifletta tale approccio.		Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione		Valutato in termini di concreta applicazione
Ammissione degli studenti, progressione di carriera, riconoscimento e certificazione (ESG 1.4) Le istituzioni applicano in modo uniforme regolamenti predefiniti e resi pubblici per tutte le fasi del "ciclo di vita" dello studente, ovvero ammissione, progressione della carriera, riconoscimento e certificazione.	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione
Personale docente (ESG 1.5) Le istituzioni accertano la competenza dei propri docenti. Adottano processi equi e trasparenti per il reclutamento e l'aggiornamento del corpo docente.	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione

ESG 2015 – STANDARD PARTE I	Università/Scuole Superiori		Corsi di studio		Dottorati	
	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico
Risorse didattiche e sostegno agli studenti (ESG 1.6) Le istituzioni finanziano opportunamente le attività di apprendimento e di insegnamento, nonché garantire un'adeguata disponibilità di risorse didattiche e di supporto agli studenti.	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione
Gestione delle informazioni (ESG 1.7) Le istituzioni garantiscono la raccolta, l'analisi e l'uso delle informazioni rilevanti ai fini di una gestione efficace dei loro corsi di studio e delle altre attività formative.		Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione		Valutato in termini di concreta applicazione
Pubblicità delle informazioni (ESG 1.8) Le istituzioni pubblicano informazioni chiare, accurate, obiettive, aggiornate e facilmente accessibili sulle proprie attività, compresi i corsi di studio.		Valutato in termini di concreta applicazione		Valutato in termini di concreta applicazione		Valutato in termini di concreta applicazione
Monitoraggio continuo e revisione periodica dei programmi di studio (ESG 1.9) Le istituzioni tengono monitorate e rivedono periodicamente i propri corsi di studio per garantire che		Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione		Valutato in termini di concreta applicazione

ESG 2015 – STANDARD PARTE I	Università/Scuole Superiori		Corsi di studio		Dottorati	
	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico
conseguano gli obiettivi stabiliti e rispondano alle esigenze degli studenti e della società. Tali revisioni conducono ad un continuo miglioramento dei corsi. Qualsiasi azione pianificata o intrapresa a seguito della revisione sono comunicata a tutti gli interessati.						
Assicurazione esterna della qualità (ESG 1.10) Le istituzioni sono ciclicamente sottoposte all'assicurazione esterna della qualità, in linea con gli ESG.		Si, almeno ogni 5 anni		Si, almeno ogni 3 anni		Si, almeno ogni 5 anni

4.1. Accredimento iniziale dei corsi di studio

Descrizione: L'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio consiste nell'autorizzazione rilasciata dal MUR all'attivazione di un corso di studio in conformità al parere emesso dall'ANVUR. Nel caso in cui un nuovo corso di studio venga attivato in una nuova sede decentrata dell'ateneo, la valutazione riguarda anche la sede decentrata.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione si riferisce ai seguenti aspetti: a) presenza dei pareri del Nucleo di valutazione e del Comitato regionale di coordinamento; b) qualità del progetto formativo; c) requisiti di docenza; d) servizi agli studenti; e) dotazioni edilizie e strumentali a disposizione del corso. In caso di corsi di studio di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria, corsi delle professioni sanitarie, la valutazione riguarda anche: f) il parere della Regione; g) le strutture sanitarie e assistenziali di riferimento (ospedale veterinario in caso di Medicina Veterinaria); h) il piano di sostenibilità economico finanziaria (ad esclusione dei corsi delle professioni sanitarie); i) la presenza/previsione di un Dipartimento di ambito sanitario a cui riferire il corso.

Per le nuove sedi decentrate si valuta anche: a) la sostenibilità finanziaria; b) le strutture edilizie e la strumentazione disponibile per i servizi agli studenti; c) le attività di ricerca; d) il sistema di assicurazione della qualità;

- **Attori coinvolti:** Università, NdV, CPDS, PEV, ANVUR, CUN, MUR

- **Fasi della procedura**

- 1. Presentazione della domanda**

L'università presenta la domanda di accreditamento iniziale del nuovo corso di studio al MUR attraverso una apposita piattaforma telematica. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il MUR la trasmette al CUN e all'ANVUR per le valutazioni di competenza. Spetta al CUN esprimere il parere sull'ordinamento didattico dei corsi di studio e all'ANVUR la competenza a valutare tutti gli altri aspetti. La domanda include un dossier informativo redatto secondo le Linee guida dell'ANVUR per la progettazione in qualità dei Corsi di studio di nuova istituzione. Il dossier comprende dettagli sul progetto formativo, fra cui gli obiettivi di apprendimento e il piano degli studi, e i risultati delle consultazioni con i portatori di interesse. Sono inoltre inclusi i pareri del Nucleo di valutazione e del Comitato regionale di coordinamento, la descrizione dei servizi di orientamento, tutorato e placement, un elenco delle dotazioni edilizie e strumentali disponibili (aule, laboratori, biblioteche) e la composizione del gruppo di docenti di riferimento o il piano per raggiungere i requisiti necessari. In caso di corsi di ambito sanitario o di nuove sedi è inclusa nel dossier anche la documentazione richiesta per valutare i requisiti aggiuntivi. Da evidenziare che a decorrere dall'a.a. 2025/26 per l'accREDITamento iniziale dei corsi di studio che rilasciano un titolo congiunto con università straniere, le università possono optare per la valutazione secondo il modello dell'approccio europeo da parte di un'Agenzia internazionale iscritta al registro EQAR. In questo caso è sufficiente che il corso abbia ottenuto preliminarmente il parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico e la valutazione positiva dell'ANVUR relativamente ai requisiti di docenza.

- 2. Nomina del Panel di esperti (PEV)**

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina uno o più PEV per la valutazione dei nuovi corsi di studio riconducibili al medesimo ambito disciplinare (es. Medicina, Scienze sociali, Scienze umanistiche, ecc.). Ogni PEV è composto da esperti disciplinari ed esperti studenti, coordinati da un esperto di sistema o disciplinare che assume il ruolo di Presidente del PEV. Se nel gruppo di corsi di studio assegnati a un PEV è presente almeno un corso erogato integralmente o prevalentemente a distanza il PEV è integrato da almeno un esperto telematico. Il numero di PEV nominati per ogni ambito disciplinare dipende dal numero di corsi di studio in valutazione (in media ogni PEV si occupa della valutazione di circa 20 corsi). Dopo l'insediamento il PEV accede alla documentazione per avviare la procedura di valutazione.

- 3. Analisi documentale e Valutazione preliminare**

Il PEV procede collegialmente alla valutazione di ogni nuovo corso analizzando nel dettaglio il dossier informativo inviato dall'università e utilizzando la scheda di valutazione adottata dall'Agenzia. In base alle informazioni contenute nel dossier, il PEV può decidere di prevedere una visita *in loco* per approfondire specifici aspetti (esempio la verifica delle infrastrutture e dei laboratori). La visita *in loco* è sempre obbligatoria per i nuovi corsi dell'area sanitaria, dove l'aspetto delle attività teorico-pratiche degli studenti nelle strutture ospedaliere è fondamentale, e per i corsi istituiti dall'ateneo in nuove sedi decentrate.

Al termine delle valutazioni collegiali, il Presidente del PEV redige una Relazione di sintesi contenente le evidenze dell'analisi, le considerazioni e le conclusioni del gruppo di esperti. Dopo l'approvazione dei membri del gruppo, il Presidente valida la

Relazione, che può concludersi con un giudizio positivo o negativo: in caso di giudizio positivo è inviata direttamente al Consiglio Direttivo dell'ANVUR per l'espressione del Parere; in caso di giudizio negativo è preliminarmente trasmessa all'università per le eventuali controdeduzioni.

4. Controdeduzioni

In caso di valutazione preliminare negativa l'università ha 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni, che vengono portate all'attenzione del PEV.

5. Valutazione finale

Il PEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, approva la Relazione finale, che viene trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

6. Parere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR prende la propria decisione sulla base della Relazione del PEV e di tutta la documentazione disponibile per ogni corso.

La decisione del Consiglio Direttivo si conclude con un parere positivo o negativo rispetto all'accREDITamento, con le relative motivazioni. In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio del PEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di altri corsi di analoga struttura, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il parere del Consiglio Direttivo è inviato all'Università e al MUR, insieme alla Relazione del PEV.

Sia il MUR che il soggetto proponente possono richiedere, motivandolo, il riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni che sono descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

7. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, trascorsi 10 giorni dal termine entro il quale il Ministero e l'Ateneo possono chiedere il riesame della valutazione, pubblica la Relazione finale del PEV e - nei casi di valutazione negativa o di parere positivo con formulazione di specifiche condizioni e/o raccomandazioni - il parere del Consiglio Direttivo sul proprio sito web.

8. Provvedimento del MUR

Conformemente al parere dell'ANVUR, il Ministero adotta il provvedimento formale di accREDITamento o non accREDITamento del corso di studi e lo trasmette all'università.

- **Durata del processo:** il MUR trasmette all'ANVUR le domande di accREDITamento entro 30 giorni dalla data di presentazione; l'ANVUR si esprime con parere motivato entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.
- **Esito e follow-up**
 1. In caso di esito positivo della valutazione, il MUR adotta il decreto di accREDITamento del corso, che deve essere attivato entro i due anni accademici successivi. Anche nel caso di parere positivo possono essere formulate dall'ANVUR raccomandazioni su aspetti specifici, che l'ateneo è tenuto a risolvere nei termini previsti dall'ANVUR. Questi aspetti sono poi oggetto di verifica in sede di monitoraggio del corso di studio,

in collaborazione con il NdV, che nella propria Relazione annuale è tenuto a riportare le proprie valutazioni rispetto alla presa in carico delle raccomandazioni formulate dall'ANVUR.

2. In caso di esito negativo della valutazione, il MUR adotta il decreto di non accreditamento del corso, che può essere ripresentato per l'accREDITAMENTO nell'a.a. successivo.

4.2. AccredITAMENTO periodico dei corsi di studio (vedi anche 4.4)

Descrizione: L'accREDITAMENTO periodico dei corsi di studio consiste nella verifica della permanenza dei requisiti che hanno condotto all'accREDITAMENTO iniziale e del possesso di ulteriori requisiti qualitativi definiti dal sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione – AccredITAMENTO). I corsi di studio sono sottoposti ad accREDITAMENTO periodico con periodicità almeno triennale.

Nel corso della procedura di accREDITAMENTO periodico delle università - descritta al punto 4.4 - viene selezionato un campione rappresentativo di corsi di studio, la cui numerosità (da un minimo di 4 a un massimo di 15 corsi) varia in funzione della dimensione dell'ateneo in termini di numero di corsi attivi.

I corsi di studio che non vengono selezionati nell'ambito della visita di accREDITAMENTO periodico sono sottoposti annualmente alla verifica della sussistenza dei requisiti di docenza o dello stato di attuazione del relativo piano di raggiungimento.

Inoltre:

- il Nucleo di valutazione svolge annualmente il monitoraggio delle prestazioni dei corsi di studio attivi e un programma di audizioni dei corsi di studio che evidenziano criticità negli andamenti didattici anche sulla base di un set di indicatori definito dall'ANVUR, al fine di verificare lo stato del loro sistema di assicurazione interna della qualità e di segnalare eventuali criticità nella Relazione annuale inviata al MUR e all'ANVUR.
- Ogni corso di studio ha il compito di compilare annualmente una Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) che prevede l'analisi dell'andamento di un insieme di indicatori quantitativi relativi al corso stesso e la definizione di eventuali azioni di miglioramento; tutte le SMA vengono sistematicamente analizzate dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti che producono relazioni di sintesi utilizzate dal Nucleo di Valutazione per la selezione dei corsi di studio da sottoporre ad audit e per la redazione della Relazione annuale.

L'ANVUR si avvale dell'analisi delle Relazioni annuali dei Nuclei di valutazione e dei contenuti delle Schede di Monitoraggio Annuale per procedere alla scelta dei corsi di studio che costituiscono il campione da analizzare nel corso della visita di accREDITAMENTO periodico dell'ateneo. L'accREDITAMENTO periodico dei corsi può inoltre essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.

- **Elementi di valutazione:** In aggiunta alla verifica circa il mantenimento dei requisiti che hanno condotto all'accREDITAMENTO iniziale si valutano, in particolare, i seguenti aspetti: a) l'assicurazione della qualità nella progettazione e nell'erogazione del corso; b) la gestione delle risorse di personale e delle strutture; c) le procedure di monitoraggio e revisione periodica dei corsi di studio.
- **Attori coinvolti:** Università, NdV, CEV, ANVUR e MUR
- **Fasi della procedura** (per ciascuna delle fasi descritte di seguito si può fare riferimento a quanto descritto per il processo di accREDITAMENTO periodico delle università):

1. Selezione dei corsi di studio da valutare

Nell'ambito del processo di accreditamento periodico delle università, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR seleziona un sottoinsieme, adeguatamente rappresentativo, di Corsi di studio la cui numerosità (tra 4 e 15) varia in funzione della dimensione dell'ateneo in termini di corsi di studio attivi. La selezione viene comunicata all'ateneo almeno 5 mesi prima della visita; in questo modo l'ateneo ha il tempo sufficiente per predisporre un dettagliato Rapporto di autovalutazione (vedi punto 3).

2. Nomina della Commissione di esperti (CEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina una Commissione di esperti (CEV) incaricata dell'accREDITamento periodico dell'università (vedi procedura 4) e dei corsi di studio. La CEV comprende anche un numero di esperti disciplinari pari al numero di corsi selezionati per la visita di accREDITamento e un numero di esperti studenti pari agli ambiti disciplinari oggetto di valutazione. Agli esperti disciplinari e agli esperti studenti è affidato il compito di valutare i corsi di studio. I nominativi dei componenti della Commissione vengono comunicati all'ateneo almeno 12 settimane prima della visita, per la verifica di eventuali situazioni di conflitto di interesse e l'attuazione di eventuali sostituzioni.

3. Rapporto di autovalutazione

L'università redige un Rapporto di autovalutazione da inviare all'Agenzia almeno 8 settimane prima della visita che include anche un'analisi relativa ai corsi di studio selezionati, condotta sulla base dei punti di attenzione definiti nel modello AVA e accompagnata dal supporto di fonti documentali. L'autovalutazione deve tener conto delle risultanze del primo ciclo di accREDITamento periodico, dell'evoluzione del Sistema di AQ nel tempo, dei risultati conseguiti e deve fare riferimento alle relative fonti documentali che forniscono adeguata evidenza di quanto dichiarato. Il Rapporto e tutti i documenti necessari alla valutazione sono caricati dall'ateneo nella piattaforma telematica dedicata alla procedura.

4. Analisi documentale

La fase di analisi documentale descritta per l'accREDITamento periodico delle università comprende anche l'analisi dettagliata della documentazione inviata dall'ateneo per ciascuno dei corsi di studio selezionati, a cura degli esperti disciplinari e dagli esperti studenti, con il coordinamento degli esperti di sistema. In questa fase si analizzano il Rapporto di autovalutazione redatto per ciascuno dei corsi di studio selezionati e le fonti documentali indicate dall'ateneo, definendo gli aspetti da approfondire durante la visita.

5. Visita istituzionale

Durante la visita istituzionale per l'accREDITamento periodico delle università, vengono effettuate anche le verifiche sui corsi di studio selezionati. Le visite relative ai corsi di studio e ai dottorati di ricerca si svolgono a distanza. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni: le visite in presenza sono effettuate per le strutture che ospitano i corsi di studio, per i corsi di Medicina e Chirurgia, dove la rilevanza delle infrastrutture assistenziali e didattiche per la formazione degli studenti rende necessaria la visita in loco, e per i dipartimenti.

La visita istituzionale è un momento fondamentale del processo di valutazione, che consente alla CEV di confrontarsi direttamente con i referenti dei corsi di studio (es.

coordinatore del corso, la CPDS, alcuni dei docenti di riferimento, una rappresentanza di studenti, il gruppo di riesame del corso, i portatori di interesse, ecc.). L'obiettivo è raccogliere informazioni utili, percezioni e punti di vista delle diverse categorie di interlocutori per approfondire e verificare quanto dichiarato nei documenti forniti, individuando eventuali problemi organizzativi e gestionali.

La visita a distanza dei corsi di studio e di dottorato si svolge in modalità telematica su una piattaforma predisposta dall'ANVUR e avviene circa due settimane prima della visita *in loco*. Il programma di visita viene definito dalla CEV e condiviso con l'ateneo, che può proporre modifiche da sottoporre all'approvazione della CEV.

6. Valutazione preliminare

La CEV, entro 60 giorni dal termine della visita istituzionale, procede collegialmente alla predisposizione della Relazione preliminare. La Relazione preliminare predisposta dalla CEV comprende le Schede di valutazione dettagliate relative ai punti di attenzione di ciascuno dei corsi di studio selezionati, nelle quali è riportata un'analisi basata sull'evidenza dei punti di forza e delle aree di miglioramento rilevati nel corso dell'analisi documentale e riscontrati nel corso della visita istituzionale.

La Relazione viene trasmessa all'Unità Organizzativa AVA dell'ANVUR, che ne verifica i contenuti, la integra con la valutazione degli indicatori quantitativi previsti dal modello AVA per ciascuno dei corsi selezionati e la invia, entro 30 giorni, all'Ateneo.

7. Controdeduzioni

Una volta ricevuta la Relazione preliminare, l'Università ha 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni, che devono contenere riferimenti a elementi fattuali mirati a replicare a quanto riportato nelle Schede di valutazione dei corsi di studio, con riferimento alla documentazione di Ateneo presentata per l'esame documentale e/o alle risultanze della visita istituzionale.

8. Valutazione finale

La CEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, integra entro 30 giorni le Schede di valutazione di ogni corso con le proprie considerazioni e giunge alla Relazione finale, che è approvata collegialmente. La valutazione finale viene quindi trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

9. Parere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla ricezione della Relazione finale della CEV, redige un Rapporto di Accredimento Periodico, nel quale oltre a formulare il proprio giudizio circa l'accreditamento periodico della sede, lo esprime anche per i corsi di studio selezionati. Il giudizio può discostarsi da quello della CEV in relazione a eventuali aspetti che il CD ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di altri corsi di analoga struttura, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il giudizio di accreditamento periodico è graduato in 4 fasce:

- Pienamente soddisfacente (durata 3 anni)
- Satisfacente (durata 3 anni)
- Condizionato (durata inferiore a 3 anni, in funzione delle criticità rilevate)
- Non soddisfacente (esito negativo), che determina la chiusura del corso di studio.

Le Schede di valutazione dei corsi di studio sono parte integrante della Relazione complessiva di accreditamento periodico dell'università, che viene trasmessa al MUR e all'ateneo.

Sia il MUR che il soggetto proponente possono richiedere, motivandolo, il riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni che sono descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

10. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, trascorsi 10 giorni dal termine entro il quale il Ministero e l'Ateneo possono chiedere il riesame della valutazione, pubblica la Relazione finale della CEV e il Rapporto di accreditamento periodico sul proprio sito web istituzionale.

11. Provvedimento del MUR

Conformemente al parere dell'ANVUR, il Ministero procede con l'adozione del provvedimento formale di accreditamento periodico o di non accreditamento (che comporta la chiusura del corso di studio).

- **Durata del processo:** Coincide con la durata del processo di accreditamento periodico dell'università. Tra il momento della selezione dei corsi da valutare e la conclusione della valutazione con la trasmissione della Relazione finale all'ateneo può trascorrere un massimo di 330 giorni. La trasmissione della Relazione finale all'ateneo avviene entro 180 giorni dalla data di conclusione della visita istituzionale.
- **Esito e follow-up**
 - a) in caso di giudizio "pienamente soddisfacente" o "soddisfacente" l'accREDITamento del corso ha durata di 3 anni. La Relazione di valutazione può contenere specifiche raccomandazioni o condizioni e un termine entro il quale l'ANVUR, anche avvalendosi del NdV dell'ateneo, verifica le azioni intraprese per lo specifico corso di studio, al fine di estendere o meno il periodo di accREDITamento del corso stesso, equiparandolo a quello dell'università;
 - b) in caso di giudizio "condizionato" il periodo di accREDITamento ha una durata inferiore, in relazione al tipo di criticità rilevate (genericamente 18 mesi). Al termine di tale periodo si procede alla verifica delle azioni intraprese dall'ateneo per lo specifico corso di studi, al fine di estendere o meno il periodo di accREDITamento a 3 anni;
 - c) in caso di giudizio "non soddisfacente", equivalente a un non accREDITamento, l'esito è la chiusura del corso. In questo caso l'ANVUR propone al Ministero la revoca dell'accREDITamento, con la conseguenza che non potranno essere immatricolati ulteriori coorti di studenti, ma sarà consentito a coloro che sono già iscritti di completare il percorso di studi.

Per gli altri corsi di studio dell'ateneo che non sono stati oggetto di visita, oltre all'attività di monitoraggio annuale svolta dall'ANVUR in collaborazione con i Nuclei di Valutazione degli atenei, è assegnato un accREDITamento che è correlato all'accREDITamento dell'ateneo (vedi procedura 3.4). Tali corsi ottengono pertanto un accREDITamento per 3 anni nel caso in cui il giudizio di accREDITamento dell'ateneo sia stato "pienamente soddisfacente" o "soddisfacente". L'accREDITamento si riduce a 1 o 2 anni nel caso in cui il giudizio di accREDITamento dell'ateneo abbia avuto come esito "condizionato".

4.3. Accredimento iniziale di nuove università e dei corsi di studio proposti

Descrizione: L'accREDITamento iniziale consiste nell'autorizzazione rilasciata dal MUR, all'istituzione di una nuova università e dei relativi corsi di studio, a seguito di valutazione e in conformità con il parere dell'ANVUR. La possibilità di presentare candidature può essere prevista solo dalla legge o dalle linee di indirizzo al sistema universitario, adottate ogni triennio dal Ministero. La valutazione di competenza dell'ANVUR si attiva dopo la verifica di ammissibilità delle istanze da parte del MUR e attraverso una procedura di valutazione condotta dall'ANVUR, che prevede una fase di analisi documentale seguita da un'eventuale visita *in loco*.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR si riferisce alla sede e ai corsi di studio proposti per l'attivazione. Per quanto concerne la sede si valutano i seguenti aspetti: a) requisiti di trasparenza (tutte le informazioni necessarie a chiarire la struttura e le caratteristiche dell'ateneo); b) pluriennale attività di ricerca svolta dal soggetto promotore; c) tipologia di offerta formativa proposta, che deve comprendere corsi di laurea e laurea magistrale e deve riferirsi a classi di studio diverse rispetto a quelle attive nelle università limitrofe; d) sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo dell'università; e) presenza di un sistema di assicurazione interna della qualità. Per quanto riguarda i corsi di studio la valutazione è analoga a quella svolta per l'accREDITamento iniziale di corsi di studio proposti da università già accreditate. La procedura è articolata in due fasi: la prima comporta la valutazione dell'istanza in base alla documentazione prodotta dal soggetto promotore; se tale fase è superata con esito positivo si passa alla fase successiva, che prevede la visita *in loco* delle strutture della sede universitaria.
- **Attori coinvolti:** Soggetto promotore, CEV, ANVUR, CUN, MUR
- **Fasi della procedura**

1. Presentazione della domanda

Il soggetto promotore dell'istituzione di una nuova università invia la domanda e tutta la documentazione richiesta al MUR, attraverso una apposita piattaforma telematica. Dopo aver condotto la verifica preliminare di ammissibilità, il Ministero comunica all'ANVUR la possibilità di accedere alla domanda e a tutto il dossier documentale per l'avvio della fase di valutazione. Spetta al CUN esprimere il parere sull'ordinamento didattico dei corsi di studio e all'ANVUR la competenza a valutare tutti gli altri aspetti.

2. Nomina della Commissione di esperti (CEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina una Commissione di esperti (CEV) incaricata di procedere alla valutazione della domanda. Il numero di componenti della Commissione varia in relazione alla tipologia e al numero di corsi di studio proposti dalla nuova università. La CEV include, oltre al Presidente, esperti di sistema, esperti disciplinari, un esperto di sostenibilità economico-finanziaria e un esperto studente.

3. Analisi documentale e Valutazione preliminare

La CEV procede alla valutazione dell'istanza, esaminando il dossier prodotto dal soggetto promotore. La documentazione è valutata analiticamente da singoli componenti della CEV ed è poi sottoposta a valutazione collegiale. In particolare, gli esperti di sistema, l'esperto di sostenibilità economico-finanziaria e l'esperto studente redigono il Protocollo di valutazione di sede relativo ai requisiti di trasparenza, alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria, della sostenibilità logistica, della sostenibilità scientifica, e della presenza di un adeguato sistema di assicurazione interna della qualità. Gli esperti disciplinari redigono invece il Protocollo di valutazione per ogni corso di studio.

Al termine delle valutazioni la CEV approva collegialmente la Relazione preliminare, che si conclude con un giudizio positivo o negativo. In entrambi i casi la relazione viene inviata al CD dell'ANVUR.

4. Parere del Consiglio Direttivo

Il CD analizza la Relazione della CEV e il dossier documentale del soggetto promotore e redige il proprio parere, che può discostarsi, con puntuali motivazioni, da quello formulato dalla CEV.

In caso di parere negativo si procede all'invio al MUR di tutta la documentazione (Relazione della CEV e parere dell'ANVUR). È compito del MUR, infatti, gestire l'eventuale fase delle controdeduzioni con il soggetto proponente.

In caso di parere positivo l'ANVUR informa il MUR e incarica la CEV di procedere alla seconda fase della valutazione, programmando la visita *in loco* (vedi punto 8).

5. Controdeduzioni

In caso di Relazione preliminare negativa adottata dall'ANVUR, il soggetto promotore ha 10 giorni dalla ricezione da parte del MUR della citata Relazione per formulare le proprie controdeduzioni, che sono inviate al MUR e inoltrate all'ANVUR per le valutazioni di competenza.

6. Trasmissione delle controdeduzioni alla CEV e relativa valutazione

L'ANVUR trasmette le eventuali controdeduzioni alla CEV, che ne tiene conto ai fini della Relazione finale preliminare. La Relazione è approvata collegialmente dalla CEV e trasmessa al CD dell'ANVUR.

7. Parere del Consiglio Direttivo

Il CD analizza la Relazione della CEV e le controdeduzioni formulate dal soggetto proponente e redige il proprio parere, che può discostarsi, con puntuali motivazioni, da quello formulato dalla CEV.

In caso di parere definitivo negativo si procede all'invio al MUR di tutta la documentazione (Relazione della CEV e parere dell'ANVUR) e l'istanza si intende rigettata senza l'avvio della visita *in loco*. Il MUR gestirà conseguentemente la comunicazione al soggetto proponente.

In caso di parere positivo, l'ANVUR informa il MUR e incarica la CEV di procedere alla seconda fase della valutazione, programmando la visita *in loco* (vedi punto 8).

Sia il MUR che il soggetto proponente possono richiedere, motivandolo, il riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni che sono descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

8. Visita in loco

La CEV, con il supporto organizzativo dei funzionari dell'ANVUR, prende contatto con il soggetto promotore per organizzare la visita *in loco*. Nel corso della visita sono ulteriormente approfonditi e verificati i requisiti di sostenibilità logistica, finanziaria e scientifica della proposta. La visita *in loco* prevede incontri tra la delegazione indicata dal soggetto proponente e tutta la CEV.

9. Valutazione post visita *in loco*

La CEV, a seguito delle evidenze emerse nel corso della visita *in loco*, procede collegialmente alla valutazione della proposta, integrata dalla Relazione di visita. La Relazione di visita può condurre a una conferma della valutazione positiva emersa nel corso dell'analisi documentale o alla revisione della suddetta valutazione, dando evidenza degli aspetti che dall'osservazione diretta hanno condotto a un giudizio diverso.

La Relazione è approvata collegialmente dalla CEV e viene trasmessa al CD dell'ANVUR.

10. Parere del Consiglio Direttivo

Il CD analizza la Relazione di visita e redige il proprio parere, che può discostarsi, con puntuali motivazioni, da quello formulato dalla CEV. Il parere dell'ANVUR viene inviato al MUR insieme alla Relazione della CEV.

In caso di parere negativo dell'ANVUR, sarà il MUR a gestire con il soggetto proponente la procedura per la raccolta delle eventuali controdeduzioni.

In caso di parere positivo dell'ANVUR, lo stesso è inviato al MUR assieme alla Relazione della CEV per procedere con l'adozione del provvedimento di istituzione e accreditamento iniziale della nuova università (vedi punto 14).

Da evidenziare che qualora il MUR ravvisi criticità nella valutazione dell'ANVUR può, per una sola volta, chiedere all'ANVUR di rivalutare l'istanza.

11. Controdeduzioni

In caso di parere negativo adottato dall'ANVUR, il soggetto proponente ha 10 giorni dalla ricezione da parte del MUR della relazione della CEV e del parere negativo adottato dall'ANVUR per formulare le proprie controdeduzioni, che sono inviate al MUR e inoltrate all'ANVUR per le valutazioni di competenza.

12. Trasmissione delle controdeduzioni alla CEV e relativa valutazione finale

L'ANVUR trasmette le controdeduzioni alla CEV, che ne tiene conto ai fini della stesura della Relazione finale, accogliendole integralmente o in parte o ritenendole non soddisfacenti. La Relazione finale è approvata collegialmente dalla CEV e trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR. Le controdeduzioni non sono trasmesse alla CEV nel caso in cui il parere negativo del CD dell'ANVUR di cui al punto 10 sia stato difforme dal parere positivo espresso dalla CEV. In questo caso, infatti, si passa subito al parere finale di cui al punto 13.

13. Parere finale del Consiglio Direttivo

Il CD analizza la Relazione finale della CEV e le controdeduzioni formulate dal soggetto proponente e redige il proprio parere. In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio della CEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di situazioni simili già valutate, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il parere dell'ANVUR viene inviato al MUR, insieme alla Relazione della CEV.

Sia il MUR che il soggetto proponente possono richiedere, motivandolo, il riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni che sono descritte nella specifica sezione 3.4 “Riesame”.

14. Provvedimento del MUR

Conformemente al parere dell'ANVUR, il Ministero procede con l'adozione del provvedimento formale di accreditamento iniziale o di non accreditamento della nuova università.

15. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, contestualmente all'adozione del provvedimento del MUR, pubblica la Relazione finale della CEV e il proprio parere sul sito web istituzionale.

- **Durata del processo:** massimo 120 giorni tra la data di ricezione dell'istanza e della documentazione da parte del MUR e l'espressione del parere di competenza dell'Agenzia.
- **Esito e follow-up**
 1. In caso di valutazione positiva dell'ANVUR il MUR adotta il decreto di accreditamento e istituzione della nuova università e dei relativi corsi di studio.
 2. In caso di valutazione negativa dell'ANVUR il MUR nega l'accREDITAMENTO e l'istituzione della nuova università.

4.4. Accredimento periodico delle università (vedi anche 4.2)

Descrizione: L'accREDITAMENTO periodico delle università ha durata massima quinquennale e consiste nella valutazione complessiva dell'ateneo, di un numero rappresentativo di dipartimenti, di corsi di studio e di dottorati di ricerca. Il modello di valutazione di riferimento adottato dall'ANVUR è denominato AVA (Autovalutazione – Valutazione – Accredimento).

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR si riferisce ai seguenti aspetti: a) strategia, pianificazione e organizzazione dell'ateneo; b) gestione delle risorse; c) assicurazione della qualità; d) qualità della didattica e dei servizi agli studenti; e) qualità della ricerca e della terza missione/impatto sociale.
- **Attori coinvolti:** Università, NdV, CEV, ANVUR e MUR
- **Fasi della procedura:**

1. Selezione dei dipartimenti e dei corsi di studio da valutare

Oltre alla valutazione dell'ateneo nel suo complesso, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR seleziona un sottoinsieme di dipartimenti (tra 1 e 5), corsi di studio (tra 4 e 15) e dottorati di ricerca (tra 1 e 5) da valutare nell'ambito della procedura di accREDITAMENTO periodico. La dimensione di ciascun sottoinsieme dipende dalla grandezza dell'ateneo. La tipologia dei dipartimenti, corsi di studio e dottorati di ricerca prescelti deve assicurare adeguata rappresentatività di tutti gli ambiti disciplinari. La selezione viene comunicata all'ateneo almeno 5 mesi prima della visita; in questo modo l'ateneo ha il tempo sufficiente per predisporre un dettagliato Rapporto di autovalutazione (vedi punto 3).

2. Nomina della Commissione di esperti (CEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina una Commissione di valutazione (CEV). Il numero di componenti della Commissione varia in relazione al numero di

dipartimenti, corsi di studio e corsi di dottorato da valutare. La CEV comprende, oltre al Presidente, un coordinatore che svolge anche le funzioni di segretario, esperti di sistema, esperti disciplinari, esperti studenti e un esperto di sostenibilità economico-finanziaria. I nominativi dei componenti della Commissione vengono comunicati all'ateneo almeno 12 settimane prima della visita, per la verifica di eventuali situazioni di conflitto di interesse e l'attuazione di eventuali sostituzioni. Al fine di fornire supporto agli aspetti logistici e di organizzazione delle attività della CEV è altresì individuato un funzionario dell'ANVUR.

3. Rapporto di autovalutazione

L'università redige un Rapporto di autovalutazione da inviare all'Agenzia almeno 8 settimane prima della visita istituzionale. Nel Rapporto l'ateneo riporta in modo strutturato tutte le informazioni necessarie per valutare la propria qualità accademica e organizzativa, esprimendo giudizi di autovalutazione per ogni punto di attenzione del modello AVA. Il Rapporto deve inoltre contenere una descrizione dettagliata dei processi implementati e dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza i metodi adottati e le strategie seguite dall'ateneo. L'autovalutazione deve tener anche conto delle risultanze del primo ciclo di accreditamento periodico, dell'evoluzione del Sistema di AQ nel tempo, dei risultati conseguiti e deve fare riferimento alle relative fonti documentali che forniscono adeguata evidenza di quanto dichiarato. Il Rapporto e tutti i documenti necessari alla valutazione sono caricati dall'ateneo nella piattaforma telematica dedicata alla procedura.

4. Analisi documentale

In questa fase la CEV analizza il Rapporto di autovalutazione e le fonti documentali indicate dall'ateneo, definendo gli aspetti da approfondire durante la visita e il programma di quest'ultima. L'analisi documentale è un momento centrale del processo di valutazione e segue le Linee guida definite dall'ANVUR per garantire un approccio strutturato e trasparente. Questa attività coinvolge tutta la CEV, i cui componenti si suddividono i compiti in base alle proprie competenze.

Ogni esperto ha ruoli chiari: gli esperti disciplinari si occupano insieme agli esperti studenti di esaminare in dettaglio i corsi di studio (CdS), mentre gli esperti di sistema e l'esperto di sostenibilità economico-finanziaria si concentrano sui requisiti organizzativi e strutturali dell'ateneo. Le valutazioni sono riportate su apposite schede predisposte all'interno della piattaforma telematica, che contengono giudizi preliminari sui punti di attenzione e individuano le aree da approfondire nella successiva visita istituzionale.

Il Presidente e il Coordinatore gestiscono il lavoro della CEV, elaborano un programma di visita dettagliato e organizzano riunioni telematiche per discutere le analisi e richiedere, se necessario, chiarimenti all'ateneo. Sulla base del programma sono predisposti i diari di visita e la documentazione necessaria a guidare le valutazioni sul campo.

5. Visita istituzionale

La visita istituzionale è un momento fondamentale del processo di valutazione, che consente alla CEV di confrontarsi direttamente con le varie componenti dell'ateneo. L'obiettivo è raccogliere informazioni utili, percezioni e punti di vista delle diverse categorie di interlocutori per approfondire e verificare quanto dichiarato nei documenti forniti, individuando eventuali problemi organizzativi e gestionali.

La visita si articola in due fasi distinte: visita a distanza e visita *in loco*.

Visita a distanza: Riguarda i corsi di studio (CdS) e i corsi di dottorato di ricerca e si svolge in modalità telematica su una piattaforma predisposta dall'ANVUR. Questa fase, che avviene circa due settimane prima della visita *in loco*, serve a valutare aspetti non legati direttamente alle dotazioni edilizie e strumentali.

Visita *in loco*: È dedicata alla verifica del sistema di assicurazione interna della qualità dell'ateneo e alla verifica delle dotazioni edilizie e strumentali dell'ateneo, dei dipartimenti e dei CdS selezionati. Durante la visita *in loco* vengono sempre valutati i corsi di Medicina e Chirurgia che presentano specifiche caratteristiche in termini di servizi e strutture necessarie per la formazione degli studenti anche in ambito assistenziale. Questa fase consente di osservare direttamente spazi didattici, laboratori, biblioteche, servizi di supporto e infrastrutture tecnologiche disponibili, oltre che di approfondire eventuali problematiche emerse durante la visita a distanza. Il programma prevede incontri con rappresentanti dell'Ateneo, tra cui gli Organi di governo, il Presidio della Qualità, il Nucleo di valutazione, rappresentanti degli studenti, rappresentanti dei dipartimenti, principali responsabili dei servizi amministrativi. La durata varia da 3 a 5 giorni, secondo le dimensioni e la complessità organizzativa dell'ateneo.

Alla visita partecipa tutta la CEV (Presidente e Coordinatore della CEV, esperti di sistema, l'esperto di sostenibilità economico-finanziaria, esperti studenti e, ove necessario, esperti telematici). Al termine di ogni giornata di visita, la CEV si riunisce per condividere e allineare le valutazioni. La visita si conclude con un incontro della CEV con il Rettore e una delegazione di rappresentanti delle diverse componenti dell'ateneo. Nell'incontro il Presidente della CEV presenta sinteticamente i principali punti di forza e le aree di miglioramento emersi, fornendo un quadro utile per avviare eventuali azioni correttive.

6. Valutazione preliminare

La CEV, entro 60 giorni dal termine della visita istituzionale, procede collegialmente alla predisposizione della Relazione preliminare. La Relazione si compone delle schede di valutazione compilate dalla CEV con riferimento alla sede e ai corsi di studio, dottorati di ricerca e dipartimenti oggetto di visita; la Relazione riporta un'analisi strutturata basata sull'evidenza dei punti di forza e delle aree di miglioramento rilevati nel corso dell'analisi documentale e riscontrati nella visita istituzionale, con riferimento a ciascun punto di attenzione del modello AVA.

La Relazione preliminare viene trasmessa all'Unità Organizzativa AVA dell'ANVUR, che ne verifica i contenuti, la integra con la valutazione degli indicatori quantitativi previsti dal modello AVA per ciascuno dei punti di attenzione e la invia, entro 30 giorni, all'Ateneo.

7. Controdeduzioni

Una volta ricevuta la Relazione preliminare, l'Università ha 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni, che devono contenere riferimenti a elementi fattuali mirati a replicare a quanto riportato nelle Schede di valutazione, con riferimento alla documentazione di Ateneo presentata per l'esame documentale e/o alle risultanze della visita istituzionale.

8. Valutazione finale

La CEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, –integra entro 30 giorni le Schede di valutazione con le proprie valutazioni e predispone la Relazione finale, che è approvata collegialmente. La Relazione finale viene quindi trasmessa al CD dell'ANVUR.

9. Parere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla ricezione della Relazione finale della CEV, redige un Rapporto di accreditamento periodico, nel quale esprime il proprio giudizio circa l'accREDITamento periodico della sede e dei suoi corsi di studio. Il giudizio può discostarsi da quello della CEV in relazione a eventuali aspetti che il CD ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di situazioni simili già valutate, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il giudizio di accreditamento periodico è graduato in 4 fasce:

- Pienamente soddisfacente (durata 5 anni)
- Satisfacente (durata 5 anni)
- Condizionato (durata 1 o 2 anni prima di una nuova valutazione)
- Non soddisfacente (esito negativo), che determina la soppressione dell'ateneo

Il Rapporto dell'ANVUR, corredato dalla proposta e dal giudizio di accreditamento, viene trasmesso al MUR e all'ateneo.

Sia il MUR che l'Ateneo possono chiedere, motivandolo, l'eventuale riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni che sono descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

10. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, trascorsi 10 giorni dal termine entro il quale il Ministero e l'Ateneo possono chiedere il riesame della valutazione, pubblica la Relazione finale della CEV e il proprio Rapporto di accreditamento periodico sul sito web istituzionale.

11. Provvedimento del MUR

Conformemente al parere dell'ANVUR, il Ministero adotta il provvedimento formale di accreditamento periodico o di non accreditamento (che comporta la soppressione della sede).

- **Durata del processo:** Tra il momento della selezione dei dipartimenti, dei corsi di studio e dei corsi di dottorato da valutare e la conclusione della valutazione con la trasmissione della Relazione finale all'ateneo trascorre un massimo di 330 giorni. La trasmissione della Relazione finale all'ateneo avviene entro 180 giorni dalla data di conclusione della visita istituzionale.
- **Esito e follow-up:** L'accREDITamento periodico riguarda sia la sede che i corsi di studio. Per i corsi di studio si rimanda a quanto descritto alla specifica procedura (vedi punto 3.2). Per quanto riguarda la sede dell'ateneo:
 - a) in caso di giudizio "pienamente soddisfacente" o "satisfacente" il periodo di accREDITamento ha la durata di 5 anni. La Relazione di valutazione e il Rapporto dell'ANVUR possono contenere specifiche raccomandazioni o

condizioni e un termine entro il quale l'ANVUR, anche avvalendosi del NdV dell'ateneo, verifica le azioni intraprese.

- b) in caso di giudizio "condizionato" il periodo di accreditamento ha una durata compresa tra 1 e 2 anni, in relazione al tipo e alla gravità delle criticità rilevate. Al termine di tale periodo si procede ad una nuova valutazione, che può avere esito positivo, con estensione dell'accREDITamento ai successivi 4 o 3 anni, o può condurre a un secondo giudizio di accREDITamento condizionato o a un giudizio "non soddisfacente". Il giudizio di accREDITamento "condizionato" non avere una durata complessiva superiore a 4 anni. L'accREDITamento condizionato dell'ateneo determina l'impossibilità di attivare nuovi corsi di studio.
- c) in caso di giudizio "non soddisfacente", equivalente a un non accREDITamento, l'esito è la chiusura dell'ateneo e dei suoi corsi di studio. In questo caso l'ANVUR propone al Ministero la revoca dell'accREDITamento, con la conseguenza che non potranno essere immatricolati ulteriori coorti di studenti, ma sarà consentito a coloro che sono già iscritti di completare il percorso di studi.

4.5. AccREDITamento iniziale delle Scuole superiori a ordinamento speciale

Descrizione: L'accREDITamento iniziale delle Scuole superiori a ordinamento speciale consiste nell'autorizzazione rilasciata dal MUR all'attivazione della Scuola e dei relativi corsi di dottorato, a seguito di valutazione e in conformità con il parere dell'ANVUR. Sino ad oggi la possibilità di attivare nuove Scuole Superiori a ordinamento speciale è stata prevista solo a seguito di specifiche disposizioni legislative.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR si riferisce ai seguenti aspetti: a) requisiti di qualità scientifica della Scuola; b) requisiti strutturali (strutture residenziali per gli studenti, strutture didattiche e scientifiche, sostenibilità economico-finanziaria); c) requisiti relativi all'ammissione degli studenti (procedure selettive, numero minimo di studenti iscritti ai corsi dottorali e/o pre dottorali); d) requisiti relativi alla docenza (numero di professori e di ricercatori); e) requisiti relativi ai servizi offerti (orientamento e tutorato, borse di studio, fondi per periodi di ricerca in Italia e all'estero); f) requisiti relativi alla didattica (numero minimo di ore di attività formative che gli studenti sono tenuti a seguire nelle diverse discipline).
- **Attori coinvolti:** Scuola superiore interessata, CEV, ANVUR, MUR
- **Fasi della procedura**

1. Presentazione della domanda

I soggetti promotori di una nuova Scuola o le Scuole già autorizzate ad operare in via sperimentale dal MUR, ma che non hanno ancora ottenuto l'accREDITamento iniziale, inviano la domanda e tutta la documentazione richiesta al MUR, attraverso una apposita piattaforma telematica. Dopo aver condotto la verifica preliminare di ammissibilità, il Ministero comunica all'ANVUR la possibilità di accedere alla domanda e a tutto il dossier documentale per l'avvio della valutazione.

2. Nomina della Commissione di esperti (CEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina una CEV incaricata di procedere alla valutazione della domanda. Il numero di componenti della Commissione varia in relazione alla tipologia di corsi di dottorato proposti da ogni Scuola. La Commissione comprende, oltre

al Presidente, esperti di sistema, esperti disciplinari, un esperto di sostenibilità economico-finanziaria, un dottorando e - nel caso di Scuole che offrono corsi ordinari pre-dottorali - uno studente.

3. Analisi documentale

La CEV procede all'esame preliminare della documentazione prodotta dalla Scuola - è analizzata da singoli componenti della CEV e quindi sottoposta a valutazione collegiale, e redige un Documento di analisi istruttoria, che è inviato alla Scuola prima della visita *in loco* per raccogliere commenti, ulteriori dettagli e documentazione aggiuntiva.

4. Visita istituzionale

La Commissione di esperti effettua obbligatoriamente una visita *in loco*. La visita istituzionale è un momento fondamentale del processo di valutazione, che consente alla CEV di confrontarsi direttamente con le diverse componenti della Scuola. L'obiettivo è raccogliere informazioni utili, percezioni e punti di vista per approfondire e verificare quanto dichiarato nei documenti forniti, individuando eventuali problemi organizzativi e gestionali.

Durante la visita *in loco* è dedicata particolare attenzione all'approfondimento dei requisiti strutturali e logistici e dei servizi offerti agli studenti. Il programma prevede incontri con rappresentanti della Scuola, tra cui gli Organi di governo, il Nucleo di valutazione, gli studenti, i rappresentanti dei dipartimenti e i principali responsabili dei servizi amministrativi. La durata della visita è di norma pari a 3 giorni.

5. Valutazione preliminare

A seguito dell'analisi documentale e della visita istituzionale, la CEV elabora la Relazione preliminare, che contiene un giudizio su ciascuno degli aspetti che sono stati oggetto di valutazione. La Relazione è inviata alla Scuola per raccogliere eventuali controdeduzioni.

6. Controdeduzioni

Una volta ricevuta la Relazione, la Scuola ha 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni, che devono contenere riferimenti a elementi fattuali mirati a replicare a quanto riportato nella Relazione stessa, con riferimento alla documentazione presentata e alle risultanze della visita istituzionale.

7. Valutazione finale

La CEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, produce entro 30 giorni la Relazione finale, che è approvata collegialmente e trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR completa della proposta di accreditamento o non accreditamento.

8. Parere del Consiglio Direttivo

Il CD esamina la relazione finale della CEV, tenendo conto anche delle controdeduzioni eventualmente formulate dalla Scuola, ed esprime il proprio parere. In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio della CEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di situazioni simili già valutate.

Il parere del Consiglio Direttivo è inviato al MUR e alla Scuola, insieme alla Relazione della CEV.

Sia il MUR che la Scuola possono chiedere, motivandolo, l'eventuale riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni, descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

9. Provvedimento del MUR

Conformemente al parere dell'ANVUR, il Ministero procede con l'adozione del provvedimento formale di accreditamento o di non accreditamento della Scuola.

10. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, contestualmente all'adozione del provvedimento del MUR, pubblica la Relazione finale della CEV e – nei casi di valutazione negativa o di parere positivo con formulazione di specifiche condizioni e/o raccomandazioni - il parere del Consiglio Direttivo sul proprio sito web.

4.6. Accreditamento periodico delle Scuole superiori a ordinamento speciale

Descrizione: L'accREDITamento periodico delle Scuole superiori a ordinamento speciale consiste nella verifica del mantenimento dei requisiti che hanno condotto all'accREDITamento iniziale, integrati da ulteriori requisiti di qualità delle attività di ricerca e di didattica della scuola. L'accREDITamento periodico è rilasciato dal MUR a seguito di valutazione e in conformità con il parere dell'ANVUR.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR si riferisce ai seguenti aspetti: a) verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITamento iniziale; b) attrattività della Scuola (rapporto tra domande di ammissione e posti disponibili, provenienza geografica degli studenti, numero di studenti stranieri); c) efficacia delle attività formative e di ricerca (rendimento degli studenti, tasso di occupazione, impatto delle pubblicazioni dei dottori di ricerca); d) qualità della docenza (attrazione di fondi di ricerca, risultati ottenuti nella VQR). Al momento l'ANVUR non ha ancora avviato le procedure di accREDITamento periodico delle Scuole Superiori e - come previsto dal DM 773/2024 (Linee di indirizzo del MUR per il triennio 2024 – 2026) - sta ultimando la proposta di aggiornamento dei criteri di valutazione sopra indicati.
- **Attori coinvolti:** Scuola Superiore, NdV, CEV, ANVUR, MUR.
- **Fasi della procedura:** Le fasi della procedura di accREDITamento periodico saranno analoghe a quelle previste per le Università, come riportate di seguito.

1. Selezione dei dipartimenti e dei corsi di dottorato da valutare

2. Composizione della Commissione di esperti (CEV)

3. Rapporto di autovalutazione:

4. Analisi documentale

5. Visita istituzionale

6. Valutazione preliminare

7. Controdeduzioni

8. Valutazione finale

9. Parere del Consiglio Direttivo

10. Pubblicazione della valutazione

11. Provvedimento del MUR

- **Durata del processo:** Tra il momento della selezione dei dipartimenti e dei corsi di dottorato da valutare e la conclusione della valutazione con la trasmissione della Relazione finale alla Scuola trascorre un massimo di 330 giorni. La trasmissione della Relazione finale alla Scuola avviene entro 180 giorni dalla data di conclusione della visita istituzionale.
- **Esito e follow-up:** L'accREDITamento periodico riguarda sia la sede che i dottorati di ricerca.

4.7. Accredimento iniziale dei dottorati di ricerca

Descrizione: L'accREDITamento iniziale dei corsi di dottorato di ricerca consiste nell'autorizzazione rilasciata dal MUR all'attivazione di un corso di dottorato, a seguito di valutazione e in conformità con il parere dell'ANVUR. L'accREDITamento ha durata quinquennale, a meno che il corso non subisca cambiamenti strutturali, quali la modifica della denominazione ovvero della composizione del Collegio dei docenti in misura superiore al 25%, o del coordinatore: in questi casi si procede a un nuovo accREDITamento iniziale.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR si riferisce ai seguenti aspetti: a) qualità e adeguatezza del Collegio dei Docenti e del Coordinatore del corso; b) numero delle borse di dottorato; c) presenza di congrui e stabili finanziamenti per il sostegno all'attività di ricerca dei dottorandi; d) disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche; e) attività di alta formazione disciplinare; f) attività di formazione multidisciplinare e inter e trans disciplinare; g) presenza di un adeguato sistema di assicurazione interna della qualità.
- **Attori coinvolti:** Università, NdV, PEV, ANVUR, MUR
- **Fasi della procedura**

1. Presentazione della domanda:

L'università presenta la domanda di accREDITamento iniziale del nuovo corso di dottorato al MUR attraverso una apposita piattaforma telematica. Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, il MUR la trasmette all'ANVUR per le valutazioni di competenza. La domanda si compone di varie sezioni: a) informazioni di tipo descrittivo (titolo del corso; università proponente); b) descrizione del progetto formativo, degli obiettivi del corso e degli sbocchi occupazionali; c) tipo di organizzazione del corso (forma singola o in collaborazione, e in questo caso elenco di università e eventuali imprese consorziate o convenzionate); d) presenza e descrizione di eventuali *curricula*; e) composizione del collegio dei docenti e *curriculum vitae* del Coordinatore del corso; f) progetto formativo, con elenco e descrizione degli insegnamenti previsti; g) informazioni su numero di posti, budget e finanziamenti disponibili per l'attività di ricerca, anche all'estero o presso le imprese, dei dottorandi; h) descrizione delle strutture operative e scientifiche a disposizione dei dottorandi; i) requisiti e modalità di ammissione dei dottorandi.

2. Nomina del Panel di esperti (PEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina uno o più PEV per la valutazione dei nuovi corsi di dottorato riconducibili al medesimo ambito disciplinare (sono previsti 5 ambiti disciplinari: scienze matematiche, chimiche, fisiche, e della terra; scienze biologiche e mediche; scienze architettoniche e ingegneristiche; scienze umanistiche; scienza giuridiche e sociali). Il numero di PEV nominati per ogni ambito disciplinare dipende

dal numero di corsi di dottorato. Ogni PEV è formato da almeno 3 esperti: il Presidente, uno o più esperti disciplinari e uno studente.

3. Analisi documentale e Valutazione preliminare

Il PEV procede collegialmente alla valutazione di ogni nuovo corso di dottorato, analizzando nel dettaglio il dossier informativo inviato dall'università e utilizzando il protocollo di valutazione adottato dall'Agenzia. Sulla base di quanto previsto dal protocollo, la valutazione del PEV riguarda in particolare la qualità e coerenza del progetto formativo e la qualità dei servizi messi a disposizione dei dottorandi. Inoltre, per i dottorati a caratterizzazione industriale, il PEV è anche incaricato di valutare l'adeguatezza delle convenzioni stipulate tra l'università proponente il corso e l'impresa o le imprese associate; per i dottorati di interesse nazionale, il PEV valuta inoltre la coerenza degli obiettivi del corso rispetto a quelli definiti nel Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e (fino a scadenza) nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al termine delle valutazioni collegiali, il Presidente del PEV redige una Relazione di sintesi contenente i risultati dell'analisi, le considerazioni e le conclusioni del gruppo, che è approvata dai componenti.

Contestualmente, i funzionari dell'Area Ricerca dell'ANVUR verificano per ogni corso il possesso dei requisiti relativi alla composizione e alla qualificazione scientifica del Collegio di dottorato e del Coordinatore del corso, nonché i requisiti quantitativi previsti relativamente al numero di borse e alle risorse disponibili per i dottorandi.

In caso di parere positivo su tutti gli aspetti oggetto di valutazione, questo è inviato all'attenzione del Consiglio Direttivo.

In caso di parere negativo sugli aspetti valutati dal PEV o su quelli relativi al Collegio di dottorato, questo è inviato all'università, per le eventuali controdeduzioni.

4. Controdeduzioni

In caso di valutazione preliminare negativa l'università ha 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni, che vengono portate all'attenzione del PEV per gli aspetti di propria competenza, e dei funzionari dell'Area Ricerca dell'Agenzia per quanto riguarda la qualificazione scientifica del Collegio e del Coordinatore.

5. Valutazione finale

Il PEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, approva la Relazione finale che viene trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR, congiuntamente all'esito delle verifiche effettuate dai funzionari dell'Area Ricerca dell'Agenzia a seguito delle controdeduzioni.

6. Parere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR prende la propria decisione sulla base della Relazione del PEV, delle valutazioni svolte dai funzionari dell'Area Ricerca dell'Agenzia e di tutta la documentazione disponibile per ogni corso.

La decisione del Consiglio Direttivo si conclude con un parere positivo o negativo rispetto all'accREDITamento, con le relative motivazioni. In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio del PEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali

incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di altri corsi di analoga struttura, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il parere del Consiglio Direttivo è inviato all'Università e al MUR, insieme alla Relazione del PEV.

Sia il MUR che l'Università possono chiedere, motivandolo, l'eventuale riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni, descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

7. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, trascorsi 10 giorni dal termine entro il quale il Ministero e l'Ateneo possono chiedere il riesame della valutazione, pubblica la Relazione finale del PEV e - in caso di valutazione negativa o di raccomandazioni - il Parere dell'ANVUR sul proprio sito web.

8. Provvedimento del MUR

Conformemente al parere dell'ANVUR, il Ministero adotta il provvedimento formale di accreditamento o non accreditamento del corso di dottorato e lo trasmette all'università.

- **Durata del processo:** il MUR trasmette all'ANVUR le domande di accreditamento entro 20 giorni dalla data di presentazione; l'ANVUR si esprime con parere motivato entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.
- **Esito e follow-up:**
 1. In caso di esito positivo della valutazione, il MUR adotta il decreto di accreditamento del corso. Anche nel caso di parere positivo possono essere formulate raccomandazioni su aspetti specifici del corso di dottorato che l'ateneo è tenuto a risolvere nei termini previsti dall'ANVUR. Questi aspetti sono poi oggetto di verifica in sede di monitoraggio in collaborazione con i Nuclei di Valutazione degli atenei. I Nuclei di valutazione, infatti, nelle relazioni annuali riportano le valutazioni rispetto alle raccomandazioni formulate dall'ANVUR.
 2. In caso di esito negativo della valutazione il corso non può essere accreditato ma può essere ripresentato per l'accREDITAMENTO nell'a.a. successivo.

4.8. Accredimento periodico dei dottorati di ricerca

Descrizione: L'accREDITAMENTO periodico dei dottorati di ricerca ha la finalità di verificare la permanenza dei requisiti che hanno condotto all'accREDITAMENTO iniziale. L'accREDITAMENTO periodico dei corsi coincide con la valutazione periodica e tiene anche conto degli esiti delle valutazioni effettuate nel corso dell'accREDITAMENTO periodico delle università in merito all'adeguata implementazione delle azioni previste dal progetto di dottorato e il funzionamento del sistema di assicurazione interna della qualità del corso. I corsi di dottorato sono sottoposti ad accREDITAMENTO periodico almeno quinquennale.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR si riferisce alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno condotto all'accREDITAMENTO iniziale, tenendo conto di eventuali condizioni o raccomandazioni formulate.
- **Attori coinvolti:** Università, NdV, PEV, ANVUR, MUR

- **Fasi della procedura**

- 1. Raccolta delle informazioni necessarie**

L'università - attraverso la medesima piattaforma telematica utilizzata per l'accREDITamento iniziale - aggiorna le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti che hanno condotto all'accREDITamento iniziale. Nella stessa piattaforma viene inserita la valutazione del Nucleo di valutazione dell'Università, che acquista particolare rilievo rispetto alla verifica di eventuali condizioni o raccomandazioni formulate in sede di accREDITamento iniziale.

- 2. Nomina del Panel di esperti (PEV)**

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina uno o più PEV per la valutazione dei corsi di dottorato riconducibili al medesimo ambito disciplinare (sono previsti 5 ambiti disciplinari: scienze matematiche, chimiche, fisiche, e della terra; scienze biologiche e mediche; scienze architettoniche e ingegneristiche; scienze umanistiche; scienza giuridiche e sociali). Il numero di PEV nominati per ogni ambito disciplinare dipende dal numero di corsi di dottorato. Ogni PEV è formato da almeno 3 esperti: il Presidente, uno studente, uno o più esperti disciplinari. A seconda del numero dei corsi da valutare i PEV possono coincidere con quelli designati per l'accREDITamento iniziale dei dottorati.

- 3. Valutazione preliminare**

Il PEV procede collegialmente a valutare la permanenza dei requisiti di qualità e coerenza del progetto formativo e dei servizi messi a disposizione dei dottorandi. In questa fase sono prese in esame le relazioni dei Nuclei di Valutazione, nonché gli esiti emersi nel corso delle visite di accREDITamento periodico delle università relativamente al funzionamento del sistema di assicurazione della qualità dei dottorati di ricerca.

Al termine delle valutazioni collegiali, il Presidente del PEV redige una Relazione di sintesi contenente i risultati dell'analisi, le considerazioni e le conclusioni del gruppo, che è approvata dai componenti. La Relazione si può concludere con un parere positivo o negativo.

Contestualmente, gli uffici dell'Area Ricerca dell'ANVUR verificano per ogni corso il mantenimento dei requisiti relativi alla composizione e alla qualificazione scientifica del collegio di Dottorato e del Coordinatore del Corso, nonché i requisiti quantitativi previsti relativamente al numero di borse e alle risorse disponibili per i dottorandi.

In caso di parere positivo su tutti gli aspetti oggetto di valutazione, questo è inviato all'attenzione del CD.

In caso di parere negativo sugli aspetti valutati dal PEV o su quelli relativi al Collegio di dottorato, questo è inviato all'università, per le eventuali controdeduzioni.

Le successive fasi dalla 4 alla 8 sono analoghe a quelle descritte per l'accREDITamento iniziale dei corsi di dottorato (procedura 3.7).

- 4. Controdeduzioni**

- 5. Valutazione finale**

- 6. Parere del Consiglio Direttivo**

7. Pubblicazione della valutazione

8. Provvedimento del MUR

- **Durata del processo:** l'ANVUR si esprime con parere motivato entro 60 giorni dalla chiusura della piattaforma telematica in cui sono caricate tutte le informazioni necessarie per procedere alla valutazione.
- **Esito e follow-up:**
 1. In caso di esito positivo, la valutazione è comunicata all'ateneo e al MUR e tale comunicazione vale come accreditamento periodico per il successivo quinquennio. Anche nel caso di esito positivo possono essere formulate raccomandazioni su aspetti specifici del corso di studi che l'ateneo è tenuto a risolvere nei termini previsti dall'ANVUR. Questi aspetti sono oggetto di verifica in sede di monitoraggio annuale, in collaborazione con i Nuclei di Valutazione degli atenei, che nella relazione annuale sono tenuti a riportare le proprie valutazioni rispetto alla presa in carico delle raccomandazioni formulate dall'ANVUR.
 2. In caso di esito negativo, il MUR procede con il provvedimento di revoca dell'accREDITamento per l'a.a. successivo. Il corso di dottorato può essere successivamente ripresentato per ottenere nuovamente l'accREDITamento iniziale.

5. Procedure di Accredimento – AFAM

Prima di descrivere nel dettaglio le singole procedure di accreditamento dei corsi di studio e delle Istituzioni AFAM, è utile presentare una panoramica che illustri come e in quali procedure vengano valutati gli aspetti legati agli standard della prima parte degli ESG 2015 (Standard e Linee guida per l'assicurazione interna della qualità). Questo approccio offre una visione d'insieme coerente e integrata, collegando ciascuno standard alla specifica procedura in cui viene considerato, sia in termini di progettazione iniziale che di concreta applicazione.

Tabella 2 – Valutazione e accreditamento rispetto agli ESG 2015 (Parte I – Standard e Linee guida per l'assicurazione interna della qualità)

ESG 2015 – STANDARD PARTE I	Istituzioni AFAM e sedi decentrate		Corsi di studio		Dottorati dall'a.a. 2024/25
	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale
Politiche per l'assicurazione della qualità (ESG 1.1) Le istituzioni hanno una politica per l'assicurazione della qualità, che sia pubblica e faccia parte della loro strategia di gestione. I portatori di interesse interni sviluppano ed attuano tale politica per mezzo di strutture e processi appropriati, anche coinvolgendo i		Valutato in termini di concreta applicazione		Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali

ESG 2015 – STANDARD PARTE I	Istituzioni AFAM e sedi decentrate		Corsi di studio		Dottorati dall'a.a. 2024/25
	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale
portatori di interesse esterni.					
Progettazione ed approvazione dei corsi di studio (ESG 1.2) Le istituzioni hanno dei processi di progettazione ed approvazione dei propri corsi di studio. Tali corsi sono progettati in modo tale da raggiungere gli obiettivi stabiliti, ivi inclusi i risultati di apprendimento previsti. Il titolo conferito al termine del corso deve essere specificato e comunicato chiaramente, facendo riferimento al corrispondente livello del quadro nazionale dei titoli di istruzione superiore e, conseguentemente, al Quadro dei Titoli dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini concreta applicazione	Valutato in termini progettuali
Apprendimento, insegnamento e verifica del profitto incentrati sullo studente (ESG 1.3) Le istituzioni garantiscono che i corsi di studio siano erogati in modo da incoraggiare gli studenti ad assumere un ruolo attivo nello sviluppo del processo di apprendimento, e che la verifica del profitto degli studenti rifletta tale approccio.		Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini concreta applicazione	*

ESG 2015 – STANDARD PARTE I	Istituzioni AFAM e sedi decentrate		Corsi di studio		Dottorati dall'a.a. 2024/25
	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale
Ammissione degli studenti, progressione di carriera, riconoscimento e certificazione (ESG 1.4) Le istituzioni applicano in modo uniforme regolamenti predefiniti e resi pubblici per tutte le fasi del "ciclo di vita" dello studente, ovvero ammissione, progressione della carriera, riconoscimento e certificazione.	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali
Personale docente (ESG 1.5) Le istituzioni accertano la competenza dei propri docenti. Adottano processi equi e trasparenti per il reclutamento e l'aggiornamento del corpo docente.	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali
Risorse didattiche e sostegno agli studenti (ESG 1.6) Le istituzioni finanziano opportunamente le attività di apprendimento e di insegnamento, nonché garantire un'adeguata disponibilità di risorse didattiche e di supporto agli studenti.	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali
Gestione delle informazioni (ESG 1.7) Le istituzioni garantiscono la raccolta, l'analisi e l'uso delle informazioni rilevanti ai fini di una gestione efficace dei loro corsi di studio e delle altre attività formative.		Valutato in termini di concreta applicazione	Valutato in termini progettuali	Valutato in termini di concreta applicazione	*

ESG 2015 – STANDARD PARTE I	Istituzioni AFAM e sedi decentrate		Corsi di studio		Dottorati dall'a.a. 2024/25
	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale	Acc. periodico	Acc. iniziale
Pubblicità delle informazioni (ESG 1.8) Le istituzioni pubblicano informazioni chiare, accurate, obiettive, aggiornate e facilmente accessibili sulle proprie attività, compresi i corsi di studio.		Valutato in termini di concreta applicazione		Valutato in termini di concreta applicazione	*
Monitoraggio continuo e revisione periodica dei programmi di studio (ESG 1.9) Le istituzioni tengono monitorate e rivedono periodicamente i propri corsi di studio per garantire che conseguano gli obiettivi stabiliti e rispondano alle esigenze degli studenti e della società. Tali revisioni conducono ad un continuo miglioramento dei corsi. Qualsiasi azione pianificata o intrapresa a seguito della revisione sono comunicata a tutti gli interessati.		Valutato in termini di concreta applicazione		Valutato in termini di concreta applicazione	*
Assicurazione esterna della qualità (ESG 1.10) Le istituzioni sono ciclicamente sottoposte all'assicurazione esterna della qualità, in linea con gli ESG.		Dopo i primi 2 anni e al termine del quinto anno dall'autorizzazione MUR per le Istituzioni AFAM non statali e le sedi decentrate di Istituzioni AFAM statali. Successivamente almeno ogni 5 anni.		Si, almeno ogni 5 anni	*

* lo standard sarà valutato nelle procedure di accreditamento periodico

5.1. Accredimento iniziale dei corsi di studio AFAM

Descrizione: L'accREDITamento iniziale dei corsi di studio consiste nell'autorizzazione rilasciata dal MUR all'attivazione di un corso di studio, tenendo conto della valutazione e del parere dell'ANVUR. La procedura descritta si applica all'accREDITamento iniziale dei corsi di primo livello delle istituzioni AFAM non statali e dei corsi di secondo livello di tutte le istituzioni AFAM (statali e non statali).

Elementi di valutazione: La valutazione si riferisce ai seguenti aspetti: a) adeguatezza delle risorse strutturali (edilizie e strumentali); b) requisiti quantitativi e qualitativi di docenza; c) requisiti di sostenibilità economico-finanziaria; d) caratteristiche del corso rispetto alle esigenze territoriali; e) modalità di gestione delle carriere degli studenti.

- **Attori coinvolti:** istituzioni AFAM, NdV, CEV, ANVUR, CNAM, MUR

Fasi della procedura

1. Presentazione della domanda

L'istituzione AFAM presenta la domanda di accREDITamento iniziale del nuovo corso di studio al MUR attraverso una apposita piattaforma telematica. Il MUR trasmette la domanda al CNAM e all'ANVUR per le valutazioni di competenza. Spetta al CNAM esprimere il parere sull'ordinamento didattico dei corsi di studio e all'ANVUR la competenza a valutare tutti gli altri aspetti. L'ANVUR si deve esprimere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Il dossier raccoglie le informazioni sui requisiti didattici e la qualità complessiva della proposta formativa, includendo le motivazioni per l'attivazione, le modalità di ammissione, il riconoscimento delle attività formative pregresse degli iscritti, le iniziative di internazionalizzazione, la ricerca e la produzione artistica e scientifica dei docenti e la Relazione del Nucleo di valutazione. Contiene inoltre una descrizione dettagliata delle dotazioni edilizie e strumentali disponibili, con un'analisi delle risorse (aule, laboratori, attrezzature) e dei requisiti di docenza, quali i curricula e i contratti relativi a ciascun insegnamento. Infine, fornisce documentazione sulle risorse finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità del corso e sulle risorse organizzative, ponendo particolare attenzione ai servizi per gli studenti.

2. Nomina della Commissione di esperti (CEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina una o più CEV per la valutazione dei nuovi corsi di studio riconducibili al medesimo ambito disciplinare (es. musica, moda, design, ecc.). Ciascuna Commissione è formata da un Presidente, da esperti disciplinari e da uno studente. Il numero di CEV nominate per ogni ambito disciplinare dipende dal numero di corsi di studio. In media ogni CEV si occupa della valutazione di circa 20 corsi di studio.

3. Valutazione preliminare

La CEV procede alla valutazione dei corsi assegnati analizzando nel dettaglio la documentazione prodotta dall'Istituzione e utilizzando il protocollo di valutazione adottato dall'Agenzia. Ogni componente della Commissione formula le proprie considerazioni sui punti di forza e le criticità evidenziate e propone eventuali raccomandazioni. Il Presidente redige una Relazione complessiva che tiene conto delle valutazioni dei componenti ed è collegialmente dalla CEV. La Relazione può concludersi con un giudizio positivo o negativo circa l'accREDITamento del corso. In caso di giudizio positivo la relazione è trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR per la formulazione del parere; in caso di giudizio negativo viene inviata all'istituzione AFAM per le eventuali controdeduzioni.

4. Controdeduzioni

In caso di valutazione preliminare negativa, l'istituzione ha 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni, che vengono portate all'attenzione della CEV.

5. Valutazione finale

La CEV, tenendo conto delle eventuali controdeduzioni, produce e approva la Relazione finale, che viene trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

6. Parere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assume la propria decisione sulla base della Relazione finale della CEV e di tutta la documentazione disponibile per ogni corso, incluse le eventuali controdeduzioni prodotte dall'istituzione.

La decisione del Consiglio Direttivo si conclude con un parere positivo o negativo rispetto all'accREDITamento, con le relative motivazioni. In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio della CEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di altri corsi di analoga struttura, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il parere del Consiglio Direttivo è inviato all'Istituzione AFAM e al MUR, insieme alla Relazione della CEV.

Sia il MUR che l'Istituzione possono chiedere, motivandolo, l'eventuale riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni, descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

7. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, trascorsi 10 gg dal termine entro il quale il Ministero e l'Istituzione possono chiedere il riesame della valutazione, pubblica il parere del Consiglio Direttivo che include la Relazione finale della CEV.

8. Provvedimento del MUR

Sulla base del parere ANVUR, il MUR adotta il provvedimento formale di accREDITamento o non accREDITamento del corso di studio e lo trasmette all'Istituzione.

- **Durata del processo:** 60 giorni dalla data di ricezione del parere positivo del CNAM relativo all'ordinamento didattico del corso di studi.
- **Esito e follow-up**
 1. In caso di esito positivo della valutazione, il MUR adotta il decreto di accREDITamento del corso. Anche nel caso di parere positivo possono essere formulate dall'ANVUR raccomandazioni su aspetti specifici, che l'istituzione è tenuta a risolvere nei termini previsti dall'ANVUR. Questi aspetti sono poi oggetto di verifica in sede di monitoraggio del corso di studio, in collaborazione con il Nucleo di valutazione dell'ateneo, che nella propria Relazione annuale è tenuto a riportare le proprie valutazioni rispetto alla presa in carico delle raccomandazioni formulate dall'ANVUR.
 2. In caso di esito negativo, il MUR adotta il decreto di non accREDITamento del corso.

5.2. AccREDITamento iniziale di nuove istituzioni AFAM e dei corsi di studio proposti

Descrizione: L'accREDITamento iniziale delle nuove istituzioni AFAM e dei corsi di studio da esse proposti, consiste nell'autorizzazione rilasciata dal MUR a una istituzione non statale, tenendo

contro della valutazione e del parere dell'ANVUR, a rilasciare titoli aventi valore legale. La normativa vigente non prevede l'attivazione di nuove istituzioni AFAM statali.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR riguarda i seguenti aspetti: a) l'adeguatezza delle risorse logistiche e strutturali (aule, spazi, laboratori, biblioteche, strumenti); b) le risorse economico-finanziarie che sostengono le attività dell'istituzione; c) la numerosità e la qualificazione del personale docente impiegato nei corsi di studio.
- **Attori coinvolti:** Istituzione AFAM, CEV, ANVUR, CNAM, MUR
- **Fasi della procedura**

1. Presentazione della domanda

L'istituzione proponente inserisce in apposita piattaforma telematica la richiesta di accreditamento sottoscritta dal legale rappresentante. Le informazioni e la documentazione sono riferite all'assetto istituzionale, all'offerta formativa già erogata per la quale è stato concluso almeno un ciclo di studi triennale, al personale a disposizione (docente e non docente), alla sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa; vengono inoltre fornite informazioni sulle attività di ricerca svolta dall'istituzione e la relativa produzione artistica e/o scientifica. Dopo la verifica di ammissibilità della domanda da parte del MUR, tutta la documentazione viene resa accessibile all'ANVUR per le valutazioni di competenza. Spetta al CNAM esprimere il parere sull'ordinamento didattico dei corsi di studio e all'ANVUR la competenza a valutare tutti gli altri aspetti.

2. Nomina della Commissione di esperti (CEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina una CEV incaricata di procedere alla valutazione della domanda. Il numero di componenti della Commissione varia in relazione alla tipologia e al numero di corsi di studio candidati dall'istituzione. La CEV comprende, oltre al Presidente, esperti di sistema, esperti disciplinari, un esperto di sostenibilità economico-finanziaria e un esperto studente.

3. Valutazione preliminare

La Commissione procede collegialmente alla valutazione della proposta, analizzando nel dettaglio la documentazione prodotta con riferimento all'istituzione nel suo complesso e ai singoli corsi di studio proposti.

In base alle risultanze dell'esame documentale, la Commissione può decidere di prevedere una visita *in loco* per approfondire specifici aspetti. La CEV, con il supporto organizzativo dei funzionari dell'UO AFAM dell'ANVUR, prende contatto con il soggetto promotore per organizzare la visita. Nel corso della visita sono approfonditi e verificati i requisiti di sostenibilità logistica e strutturale. La visita *in loco* prevede incontri tra la delegazione indicata dal soggetto proponente e la CEV.

La CEV, sotto la guida del Presidente, redige una Relazione preliminare che viene approvata collegialmente e si può concludere con un giudizio positivo o negativo di accreditamento. La Relazione è trasmessa al CD dell'ANVUR.

4. Parere del Consiglio Direttivo

Il CD esamina la Relazione e formula il proprio parere che può anche discostarsi, con adeguate motivazioni, da quello formulato dalla CEV. Il parere dell'ANVUR viene inviato al MUR unitamente alla Relazione della CEV.

In caso di parere negativo dell'ANVUR, spetta al MUR comunicarne l'esito per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte dell'istituzione proponente.

In caso di parere positivo dell'ANVUR, il MUR procede all'adozione del provvedimento di accreditamento dell'istituzione e dei corsi di studio da essa proposti (vedi punto 8). Da evidenziare che qualora il MUR ravvisi delle criticità nella valutazione dell'ANVUR può, per una sola volta, chiedere di rivalutare l'istanza.

5. Controdeduzioni

In caso di parere negativo adottato dall'ANVUR, l'Istituzione, ha 10 giorni dalla ricezione da parte del MUR della relazione della CEV e del citato parere per formulare le proprie controdeduzioni e inviarle al MUR, che le inoltra all'ANVUR per le valutazioni di competenza.

6. Valutazione finale

La CEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, redige entro 30 giorni la Relazione finale, che è approvata collegialmente e trasmessa al CD dell'ANVUR.

7. Parere del Consiglio Direttivo

Il CD, sulla base delle valutazioni contenute nella relazione finale della Commissione e tenendo conto delle controdeduzioni formulate dall'istituzione, redige un parere finale sull'accREDITAMENTO/non accREDITAMENTO della nuova istituzione. In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio della CEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di situazioni simili già valutate, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il parere definitivo viene trasmesso al MUR, insieme alla Relazione della CEV.

Sia il MUR che l'istituzione possono chiedere, motivandolo, il riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni, descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

8. Provvedimento del MUR

A seguito del parere definitivo dell'ANVUR, il MUR procede con l'adozione del provvedimento formale di autorizzazione dell'Istituzione (contenente anche l'indicazione dei corsi per i quali è autorizzato il rilascio dei titoli con valore legale) ovvero di diniego all'autorizzazione e alla sua trasmissione al soggetto proponente.

9. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, contestualmente all'adozione del provvedimento del MUR, pubblica la Relazione finale della CEV e il parere dell'ANVUR sul proprio sito istituzionale.

- **Durata del processo:** la valutazione si completa entro 120 giorni dalla data trasmissione dell'istanza all'ANVUR da parte del MUR.
- **Esito e follow-up**
 1. In caso di parere positivo, la valutazione è trasmessa al MUR per l'adozione del decreto di accreditamento dell'Istituzione. La relazione di valutazione può contenere specifiche raccomandazioni o condizioni che, l'ANVUR procederà a verificare nel corso della valutazione di accreditamento periodico, anche avvalendosi del NdV dell'istituzione.

2. In caso di parere negativo, la valutazione è trasmessa al MUR per l'adozione del decreto di non accreditamento dell'istituzione.

5.3. Accreditamento periodico delle istituzioni AFAM (incluse le sedi decentrate e i corsi di studio)

Descrizione: L'accREDITamento periodico delle istituzioni AFAM consiste nella verifica, per la sede e i corsi di studio, della permanenza dei requisiti che hanno condotto all'accREDITamento iniziale. A normativa vigente l'accREDITamento periodico è obbligatorio nel caso delle istituzioni AFAM non statali e nel caso di sedi decentrate di istituzioni AFAM statali. In entrambi i casi la valutazione si svolge: a) al termine del secondo anno successivo all'accREDITamento iniziale con il quale l'istituzione è stata autorizzata da parte del MUR a rilasciare titoli aventi valore legale; b) al termine del quinto anno di attività e - successivamente - con cadenza almeno quinquennale. La procedura descritta è invece sperimentale (e quindi facoltativa) per le istituzioni AFAM statali con riferimento alle relative sedi legali. La procedura diventerà obbligatoria a seguito del completamento della regolamentazione ministeriale.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR riguarda i seguenti aspetti: a) l'adeguatezza delle risorse logistiche e strutturali (aule, spazi, laboratori, biblioteche, strumenti); b) le risorse economico-finanziarie a sostegno delle attività; c) la numerosità e qualificazione della docenza impiegata nei corsi di studio; d) i servizi per gli studenti. Ulteriori aspetti presi in considerazione nella procedura sperimentale relativa alle istituzioni AFAM statali si riferiscono i) alle modalità e agli strumenti utilizzati per l'assicurazione interna della qualità, ii) ai processi di progettazione e monitoraggio sistematico dei corsi di studio, iii) alla gestione delle informazioni, anche in termini di trasparenza e accessibilità.
- **Attori coinvolti:** Istituzione AFAM, NdV, CEV, ANVUR, MUR
- **Fasi della procedura**

1. Selezione dei corsi di studio da valutare

Oltre alla valutazione dell'istituzione nel suo complesso, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR seleziona un sottoinsieme di Corsi di studio (tra 4 e 12) da valutare nel corso della procedura di accREDITamento periodico. La tipologia e la quantità di corsi di studio dipendono dalle caratteristiche dell'offerta formativa e dalla grandezza dell'istituzione. Per le sedi decentrate delle istituzioni AFAM statali sono presi in considerazione tutti i corsi di studio attivati nella sede decentrata.

La selezione viene comunicata all'istituzione AFAM almeno 2 mesi prima della visita. In questo modo l'istituzione ha sufficiente tempo per predisporre un completo rapporto di autovalutazione (vedi punto 3).

2. Nomina della Commissione di esperti (CEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina una CEV, il cui numero di componenti varia in relazione al numero di corsi di studio da valutare. La Commissione comprende, oltre al Presidente, un coordinatore che svolge anche le funzioni di segretario, esperti di sistema, esperti disciplinari, esperti studenti e un esperto di sostenibilità economico-finanziaria. I nominativi della Commissione vengono comunicati all'istituzione almeno 4 settimane prima della visita.

3. Rapporto di autovalutazione

L'istituzione è chiamata a redigere un Rapporto di autovalutazione, da inviare all'Agenzia almeno 4 settimane prima della visita. Nel Rapporto l'istituzione riporta in

modo strutturato tutte le informazioni necessarie per valutare la propria qualità accademica e organizzativa. Nel caso delle istituzioni AFAM non statali o di sedi decentrate di AFAM statali, il Rapporto deve contenere un aggiornamento di tutte le informazioni già valutate nel corso dell'accREDITamento iniziale, integrate da quelle eventualmente richieste a seguito di condizioni o raccomandazioni. Nella procedura messa a punto per le istituzioni statali, il Rapporto include i giudizi di autovalutazione per ogni punto di attenzione del Modello sperimentale di accREDITamento periodico, corredati dall'indicazione delle fonti documentali che ne confermino la validità.

Il Rapporto e tutti i documenti necessari alla valutazione sono caricati dall'istituzione nella piattaforma telematica dedicata alla procedura.

4. Analisi documentale

La CEV analizza il Rapporto di autovalutazione e le fonti documentali indicate dall'istituzione.

L'analisi documentale rappresenta un momento centrale del processo di valutazione e segue le Linee guida definite dall'ANVUR per garantire un approccio strutturato e trasparente. Questa attività coinvolge tutta la CEV, i cui membri si dividono compiti specifici in base alle proprie competenze.

A seguito dell'analisi documentale gli esperti definiscono gli aspetti da approfondire durante la successiva visita.

Salvo diversa decisione della CEV, la visita si tiene a distanza nel caso di accREDITamento periodico decorsi i primi 2 anni dall'autorizzazione ministeriale per le sedi decentrate di istituzioni AFAM statali e per le istituzioni AFAM non statali.

La visita viene svolta preferibilmente *in loco* nel caso di accREDITamento periodico al termine del primo quinquennio di attività o nel caso della procedura sperimentale delle istituzioni AFAM statali.

Il Presidente e il Coordinatore gestiscono il lavoro della CEV ed elaborano il Programma di visita dettagliato. Il Programma di visita, condiviso con l'Istituzione, definisce gli incontri specifici con figure chiave e andrà a costituire parte integrante della Relazione finale.

5. Visita istituzionale

La visita è un momento fondamentale del processo di valutazione, che consente alla CEV di confrontarsi direttamente con le diverse componenti dell'Istituzione per raccogliere ulteriori informazioni utili alla valutazione e approfondire/verificare quanto dichiarato nei documenti forniti.

Nel corso della visita l'attenzione è posta in particolare alla verifica del funzionamento del sistema di assicurazione interna della qualità e, in caso di visita *in loco*, anche alla verifica delle strutture della sede e delle attrezzature a disposizione dei diversi corsi di studio.

Il programma prevede incontri con rappresentanti dell'Istituzione, tra cui gli Organi di governo, il Nucleo di valutazione, rappresentanti degli studenti, referenti dei corsi di studio e principali responsabili dei servizi amministrativi. La durata varia da 1 a 3 giorni, a seconda delle dimensioni e della complessità organizzativa dell'istituzione.

Alla visita partecipa tutta la CEV (Presidente e Coordinatore, esperti di sistema, esperto di sostenibilità economico-finanziaria, esperti studenti).

La visita (sia a distanza che in loco) si conclude con un incontro della CEV con la delegazione di riferimento dell'Istituzione. Nell'incontro il Presidente della CEV presenta sinteticamente i principali aspetti positivi e/o negativi emersi.

6. Valutazione preliminare

La CEV, entro 30 giorni dal termine della visita istituzionale, predispone la Relazione preliminare, che riporta un'analisi basata sull'evidenza dei punti di forza e delle aree di miglioramento rilevate nel corso dell'analisi documentale e riscontrate nella visita istituzionale.

La Relazione, redatta sotto la responsabilità del Presidente e approvata collegialmente dalla CEV, viene trasmessa all'UO AFAM, che ne verifica i contenuti e la invia all'istituzione.

7. Controdeduzioni

Una volta ricevuta la Relazione preliminare, l'Istituzione ha 30 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni, che devono contenere riferimenti a elementi fattuali mirati a replicare a quanto riportato nella Relazione stessa, con riferimento alla documentazione presentata per l'esame documentale e/o alle risultanze della visita istituzionale.

8. Valutazione finale

La CEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, redige entro 30 giorni la Relazione finale, che è approvata collegialmente e trasmessa al CD dell'ANVUR.

9. Parere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla ricezione della Relazione finale della CEV, redige un Rapporto di accreditamento periodico, nel quale esprime il proprio giudizio positivo o negativo. In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio della CEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di situazioni simili già valutate, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il Rapporto ANVUR, corredato dalla Relazione della CEV e dal giudizio di accreditamento, viene trasmesso al MUR e all'Istituzione.

Sia il MUR che l'Istituzione possono chiedere, motivandolo, l'eventuale riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni, descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

10. Provvedimento del MUR

A seguito del Parere definitivo dell'ANVUR, il MUR procede con l'adozione del provvedimento formale di accreditamento periodico ovvero di non accreditamento e alla sua trasmissione al soggetto proponente.

11. Pubblicazione della valutazione:

L'ANVUR, contestualmente all'adozione del provvedimento del MUR, pubblica la Relazione finale della CEV e il Rapporto dell'ANVUR sul proprio sito istituzionale.

- **Durata del processo:** Tra il momento della selezione dei corsi di studio da valutare e la conclusione della valutazione con la trasmissione della Relazione finale all'istituzione trascorre un massimo di 270 giorni. La trasmissione della Relazione finale all'istituzione avviene entro 120 giorni dalla data di conclusione della visita istituzionale.
 - **Esito e follow-up:** L'accREDITamento periodico riguarda sia la sede che i corsi di studio da essa erogati.
 - 1. In caso di parere positivo, l'accREDITamento ha la durata di 5 anni per la sede e per i corsi. Solo per istituzioni AFAM non statali e per le sedi decentrate delle istituzioni AFAM statali il primo accREDITamento periodico ha durata di 3 anni e i successivi hanno durata di 5 anni. Il Rapporto di valutazione può contenere specifiche raccomandazioni o condizioni e un termine entro il quale l'ANVUR, anche avvalendosi del NdV dell'Istituzione, verifica le azioni intraprese.
 - 2. In caso di parere negativo, la valutazione è trasmessa al MUR per l'adozione del motivato provvedimento di non accREDITamento dell'Istituzione. Nel caso di istituzione non statale questo determina la revoca dell'autorizzazione a rilasciare titoli aventi valore legale. In caso di istituzioni statali questo comporta la revoca all'autorizzazione a rilasciare titoli di studio presso la sede decentrata.

5.4. AccredITamento iniziale di nuove sedi decentrate AFAM e dei corsi di studio proposti

Descrizione: L'accREDITamento iniziale di sedi decentrate consiste nell'autorizzazione rilasciata dal MUR, tenendo conto della valutazione e del parere dell'ANVUR, ad attivare corsi in Comuni diversi rispetto alla sede legale dell'Istituzione o alle altre sedi in cui l'istituzione ha attivato dei corsi di studio. La normativa vigente sulle sedi decentrate si riferisce alle istituzioni AFAM statali.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR riguarda i seguenti aspetti: a) la sostenibilità complessiva dell'Istituzione; b) l'adeguatezza delle risorse logistiche e strutturali presso la sede decentrata (aule, spazi, laboratori, biblioteche, strumenti); c) le risorse economico-finanziarie che sostengono le attività dell'istituzione; d) la numerosità e la qualificazione del personale docente impiegato nei corsi di studio; e) i servizi per gli studenti; f) la trasparenza delle informazioni.
- **Attori coinvolti:** Istituzione AFAM, CEV, ANVUR, CNAM, MUR
- **Fasi della procedura**

1. Presentazione della domanda

L'istituzione proponente inserisce in apposita piattaforma telematica la richiesta di accREDITamento sottoscritta dal legale rappresentante. Le informazioni e la documentazione sono riferite all'assetto istituzionale dell'istituzione, all'offerta formativa da attivare nella sede decentrata, al personale che sarà impiegato presso la sede decentrata, alla sostenibilità economico-finanziaria dell'istituzione e della sede decentrata; alle strutture in cui si svolgeranno le attività nella sede decentrata, ai servizi offerti agli studenti. Dopo la verifica di ammissibilità della domanda da parte del MUR, tutta la documentazione viene resa accessibile all'ANVUR per le valutazioni di competenza. Spetta al CNAM esprimere il parere sull'ordinamento didattico dei corsi di studio (nel caso siano diversi rispetto a quelli già attivi nell'Istituzione) e all'ANVUR la competenza a valutare tutti gli altri aspetti.

2. Nomina della Commissione di esperti (CEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina una CEV incaricata di procedere alla valutazione della domanda. Il numero di componenti della Commissione varia in relazione alla tipologia e al numero di corsi di studio previsti nella sede decentrata. La Commissione comprende, oltre al Presidente, esperti di sistema, esperti disciplinari, un esperto di sostenibilità economico-finanziaria e un esperto studente.

3. Valutazione preliminare

La Commissione procede collegialmente alla valutazione della proposta, analizzando nel dettaglio la documentazione prodotta con riferimento all'istituzione nel suo complesso e alla sede decentrata.

In base alle risultanze dell'esame documentale, la Commissione può decidere di prevedere una visita *in loco* soprattutto per approfondire gli aspetti relativi alle risorse logistiche e strutturali presenti nella sede decentrata. In questo caso la CEV, con il supporto organizzativo dei funzionari dell'UO AFAM dell'ANVUR, prende contatto con il soggetto promotore per organizzare la visita. Nel corso della visita sono approfonditi e verificati i requisiti di sostenibilità logistica e strutturale. La visita *in loco* prevede incontri tra la delegazione indicata dal soggetto proponente e la CEV.

La CEV, sotto la guida del Presidente, redige una Relazione preliminare che viene approvata collegialmente e si può concludere con un giudizio positivo o negativo di accreditamento. La Relazione è trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

4. Parere del Consiglio Direttivo

Il CD esamina la Relazione e formula il proprio parere che può anche discostarsi, con adeguate motivazioni, da quello formulato dalla CEV. Il parere dell'ANVUR viene inviato al MUR unitamente alla Relazione della CEV.

In caso di parere negativo dell'ANVUR, spetta al MUR comunicarne l'esito per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte dell'istituzione proponente.

In caso di parere positivo dell'ANVUR, il MUR procede all'adozione del provvedimento di accreditamento della sede decentrata dell'istituzione e dei corsi di studio da attivare nella stessa sede (vedi punto 8).

Da evidenziare che qualora il MUR ravvisi delle criticità nella valutazione dell'ANVUR può chiedere di rivalutare l'istanza.

5. Controdeduzioni

Entro 10 giorni dalla ricezione da parte del MUR della relazione della CEV e del parere negativo adottato dall'ANVUR, l'Istituzione può formulare le proprie controdeduzioni e inviarle al MUR, che le inoltra all'ANVUR per le valutazioni di competenza.

6. Valutazione finale

La CEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, redige la Relazione finale, che è approvata collegialmente e trasmessa al CD dell'ANVUR.

7. Parere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR, sulla base delle valutazioni contenute nella relazione finale della Commissione e tenendo conto delle controdeduzioni formulate dall'istituzione, redige un parere finale sull'idoneità o meno della sede decentrata.

In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio della CEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di situazioni simili già valutate, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il Parere definitivo viene trasmesso al MUR, insieme alla Relazione della CEV.

Sia il MUR che l'istituzione possono chiedere, motivandolo, il riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni, descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

8. Provvedimento del MUR

A seguito del parere positivo dell'ANVUR, il MUR procede con l'adozione del provvedimento formale di autorizzazione della sede decentrata, ovvero di diniego all'apertura di tale sede e alla sua trasmissione all'Istituzione.

9. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, contestualmente all'adozione del provvedimento del MUR, pubblica la Relazione finale della CEV e il parere dell'ANVUR sul proprio sito istituzionale.

- **Durata del processo:** la valutazione si completa entro 60 giorni dalla data trasmissione dell'istanza all'ANVUR da parte del MUR.
- **Esito e follow-up**
 1. In caso di parere positivo, la valutazione è trasmessa al MUR per l'adozione del decreto di autorizzazione all'apertura della sede decentrata. La relazione di valutazione può contenere specifiche raccomandazioni o condizioni che, l'ANVUR procederà a verificare nel corso della valutazione di accreditamento periodico, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione dell'istituzione. La sede decentrata sarà successivamente sottoposta a valutazione periodica alla fine del secondo anno di attività, alla fine del quinto anno e, successivamente, a cadenza quinquennale.
 2. In caso di parere negativo, la valutazione è trasmessa al MUR per l'adozione del motivato provvedimento di diniego all'autorizzazione della sede decentrata. Una nuova richiesta per l'apertura della sede decentrata può essere presentata solo dopo la conclusione del biennio accademico successivo.

5.5. Accreditamento iniziale dei dottorati di ricerca AFAM

Descrizione: L'accREDITamento iniziale dei corsi di dottorato di ricerca consiste nell'autorizzazione rilasciata dal MUR all'attivazione di un corso di dottorato, a seguito di valutazione e in conformità con il parere dell'ANVUR. L'accREDITamento ha durata quinquennale, a meno che il corso non subisca cambiamenti strutturali, quali la modifica della denominazione ovvero della composizione del Collegio dei docenti in misura superiore al 25%, o del coordinatore: in questi casi si procede a un nuovo accREDITamento iniziale. Da evidenziare che le istituzioni AFAM sono state autorizzate ad attivare i corsi di dottorato dall'a.a. 2024/25 a seguito dell'emanazione del Regolamento di cui al DM 470/2024.

- **Elementi di valutazione:** La valutazione dell'ANVUR si riferisce ai seguenti aspetti: a) qualità e adeguatezza del Collegio dei Docenti e del Coordinatore del corso; b) numero delle borse di dottorato; c) presenza di congrui e stabili finanziamenti per il sostegno all'attività di ricerca dei dottorandi; d) disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche; e) attività di ricerca artistica e artistico scientifica e di alta formazione disciplinare; f) attività di formazione multidisciplinare e inter e trans disciplinare; g) presenza di un adeguato sistema di assicurazione interna della qualità.
- **Attori coinvolti:** Istituzione AFAM, NdV, PEV, ANVUR, MUR
- **Fasi della procedura**

1. Presentazione della domanda:

L'istituzione presenta la domanda di accreditamento iniziale del nuovo corso di dottorato al MUR attraverso una apposita piattaforma telematica. Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, il MUR la trasmette all'ANVUR per le valutazioni di competenza. La domanda si compone di varie sezioni: a) informazioni di tipo descrittivo; b) descrizione del progetto formativo, degli obiettivi del corso e degli sbocchi occupazionali; c) tipo di organizzazione del corso (forma singola o in collaborazione); d) presenza e descrizione di eventuali *curricula*; e) composizione del collegio dei docenti e *curriculum vitae* del Coordinatore del corso; f) progetto formativo, con elenco e descrizione degli insegnamenti previsti; g) informazioni su numero di posti, budget e finanziamenti disponibili per l'attività di ricerca, anche all'estero o presso le imprese, dei dottorandi; h) descrizione delle strutture operative e scientifiche a disposizione dei dottorandi; i) requisiti e modalità di ammissione dei dottorandi.

2. Nomina del Panel di esperti (PEV)

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina uno o più PEV per la valutazione dei nuovi corsi di dottorato riconducibili al medesimo ambito disciplinare (es. Musica, Arte, Moda, ecc.) Il numero di PEV nominati per ogni ambito disciplinare dipende dal numero di corsi di dottorato. Ogni PEV è formato da almeno 3 esperti: il Presidente, uno o più esperti disciplinari e uno studente.

3. Analisi documentale e Valutazione preliminare

Il PEV procede collegialmente alla valutazione di ogni nuovo corso di dottorato, analizzando nel dettaglio il dossier informativo inviato dall'università e utilizzando il protocollo di valutazione adottata dall'Agenzia. Sulla base di quanto previsto dal protocollo, la valutazione del PEV riguarda in particolare la qualità e coerenza del progetto formativo e la qualità dei servizi messi a disposizione dei dottorandi. Inoltre, per i dottorati a caratterizzazione industriale, il PEV è anche incaricato di valutare l'adeguatezza delle convenzioni stipulate tra l'istituzione proponente il corso e l'impresa o le imprese associate; per i dottorati di interesse nazionale, il PEV valuta inoltre la coerenza degli obiettivi del corso rispetto a quelli definiti nel Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e (fino a scadenza) nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al termine delle valutazioni collegiali, il Presidente del PEV redige una Relazione di sintesi contenente i risultati dell'analisi, le considerazioni e le conclusioni del gruppo, che è approvata dai componenti.

Contestualmente, i funzionari dell'ANVUR verificano per ogni corso il possesso dei requisiti relativi alla composizione e alla qualificazione scientifica del Collegio di dottorato e del Coordinatore del corso, nonché i requisiti quantitativi previsti relativamente al numero di borse e alle risorse disponibili per i dottorandi.

In caso di parere positivo su tutti gli aspetti oggetto di valutazione, questo è inviato all'attenzione del Consiglio Direttivo.

In caso di parere negativo sugli aspetti valutati dal PEV o su quelli relativi al Collegio di dottorato, questo è inviato all'università, per le eventuali controdeduzioni.

4. Controdeduzioni

In caso di valutazione preliminare negativa, l'istituzione ha 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni, che vengono portate all'attenzione del PEV per gli aspetti di propria competenza, e dei funzionari dell'Agenzia per quanto riguarda la qualificazione scientifica del Collegio e del Coordinatore.

5. Valutazione finale

Il PEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, approva la Relazione finale che viene trasmessa al CD dell'ANVUR, congiuntamente all'esito delle verifiche effettuate dai funzionari dell'Agenzia a seguito delle controdeduzioni.

6. Parere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR prende la propria decisione sulla base della Relazione del PEV, delle valutazioni svolte dai funzionari dell'Agenzia e di tutta la documentazione disponibile per ogni corso.

La decisione del CD si conclude con un parere positivo o negativo rispetto all'accREDITamento, con le relative motivazioni. In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio del PEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, per rimediare a eventuali incoerenze o per allineare e armonizzare la valutazione con quella di altri corsi di analoga struttura, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il parere del Consiglio Direttivo è inviato all'Istituzione e al MUR, insieme alla Relazione del PEV.

Sia il MUR che l'Istituzione possono chiedere, motivandolo, l'eventuale riesame della decisione. La procedura di riesame segue modalità comuni, descritte nella specifica sezione 3.4 "Riesame".

7. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, trascorsi 10 giorni dal termine entro il quale il Ministero e l'Istituzione possono chiedere il riesame della valutazione, pubblica la Relazione finale del PEV e il Parere dell'ANVUR (in caso di valutazione negativa o di raccomandazioni) sul proprio sito web.

8. Provvedimento del MUR

Conformemente al parere dell'ANVUR, il MUR adotta il provvedimento formale di accREDITamento o non accREDITamento del corso di dottorato e lo trasmette all'Istituzione.

- **Durata del processo:** il MUR trasmette all'ANVUR le domande di accreditamento entro 20 giorni dalla data di presentazione; l'ANVUR si esprime con parere motivato entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.
- **Esito e follow-up:**
 1. In caso di esito positivo della valutazione, il MUR adotta il decreto di accreditamento del corso. Anche nel caso di parere positivo possono essere formulate raccomandazioni su aspetti specifici del corso di dottorato che l'Istituzione è tenuta a risolvere nei termini previsti dall'ANVUR. Questi aspetti sono poi oggetto di verifica in sede di monitoraggio in collaborazione con i Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM. I Nuclei di valutazione, infatti, nelle relazioni annuali riportano le valutazioni rispetto alle raccomandazioni formulate dall'ANVUR.
 2. In caso di esito negativo della valutazione il corso non può essere accreditato ma può essere ripresentato per l'accREDITamento nell'a.a. successivo.